ASSEMBLEA ORDINARIA DI BANCA PROFILO SPA – PRIMA CONVOCAZIONE IL 5 GENNAIO 2012 ALLE ORE 11,00 PRESSO GLI UFFICI DI BANCA PROFILO SPA DI VIA SAN MARTINO, 10 – MILANO – SECONDA CONVOCAZIONE IL 6 GENNAIO 2012 STESSI ORA E LUOGO.

Primo ed unico punto all'ordine del giorno: Deliberazioni ai sensi dell'articolo 6 del Decreto Ministeriale 18.03.1998, n. 161.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione vi ha convocato in sede ordinaria per deliberare ai sensi dell'articolo 6, comma 2 del D.M. 161/98 in merito all'eventuale revoca del Consigliere Dott. Matteo Arpe.

In data 29 novembre 2011 il Tribunale di Parma, in relazione alla vicenda Ciappazzi-Parmatour, ha emesso sentenza di primo grado di condanna nei confronti del Dott. Matteo Arpe alla pena di tre anni e sette mesi di reclusione per concorso in bancarotta fraudolenta, oltre all'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale ed all'incapacità di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per la durata di dieci anni, nonché all'interdizione dai pubblici uffici per la durata di cinque anni. Il Dott. Arpe è stato invece assolto, per non avere commesso il fatto, dai delitti di bancarotta fraudolenta per distrazione concernenti il pagamento del prezzo d'acquisto dell'azienda Ciappazzi e consumati in danno di Parmalat S.p.A. e Cosal s.r.l.
Il coinvolgimento del Dott. Arpe nel processo discende dal ruolo di Direttore Generale di Capitalia e Amministratore Delegato del Mediocredito Centrale, dallo stesso ricoperto all'epoca dei fatti contestati (2002 – 2003).
Ad oggi il Tribunale di Parma non ha depositato le motivazioni della sentenza, avverso la quale il Dott. Arpe ha già informato che presenterà ricorso.

Il Consiglio di Amministrazione di Banca Profilo S.p.A., in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 26 del D.lgs 385/93 (TUB) e dell'articolo 6, comma 1, lettera a) del D.M. 18.03.1998, n. 161, ha dichiarato, nella seduta del 1° dicembre 2011, la sospensione dell'esponente dall'esercizio delle funzioni di amministrazione.
Il secondo comma del precitato articolo 6 del D.M. 161/98 prevede che il Consiglio sia tenuto ad iscrivere l'eventuale revoca dei soggetti dei quali ha dichiarato la sospensione fra le materie da trattare nella prima Assemblea successiva al verificarsi di una delle cause di sospensione. L'esponente non revocato è reintegrato nel pieno delle sue funzioni.

Tenuto conto di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione di Banca Profilo, nella medesima riunione del 1° dicembre 2011 ha quindi deliberato di convocare l'Assemblea ordinaria degli Azionisti per il giorno 5 gennaio 2012 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 6 gennaio 2012 in seconda convocazione, come da avviso pubblicato sul quotidiano **La Repubblica** del 6 dicembre 2011 e sul sito *Internet* della Banca in pari data.

All'Assemblea compete pertanto deliberare sull'eventuale revoca del Dott. Matteo Arpe dalla carica di amministratore di Banca Profilo.

In proposito si precisa che:

- la decisione che l'Assemblea è chiamata ad assumere riguarda unicamente la valutazione della condanna inflitta da cui discende la sospensione. Tale valutazione concerne la permanenza o meno del rapporto fiduciario con l'amministratore sospeso;
- la detta valutazione è di esclusiva competenza dell'Assemblea. Al Consiglio di Amministrazione è pertanto preclusa qualsiasi indicazione ovvero valutazione di merito, dovendosi lo stesso limitare a fornire all'Assemblea il materiale informativo per la decisione;
- il materiale informativo messo a disposizione dell'Assemblea è dunque necessariamente quello attinente al provvedimento che comporta la sospensione, oltre al dispositivo della sentenza;
- il materiale informativo è stato fornito dalla difesa del Dott. Arpe, che ne ha autorizzato, per quanto lo concerne, la messa a disposizione del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea.

Onde permettere la valutazione cui l'assemblea è chiamata, il Consiglio di Amministrazione mette a disposizione dell'Assemblea la seguente documentazione, qui allegata:

- Dispositivo della sentenza del 29.11.2011;
- Nota riepilogativa redatta dai legali del Dott. Arpe sulla vicenda processuale che lo vede coinvolto, e relativa documentazione a corredo.

La ricostruzione della vicenda e della posizione soggettiva dell'amministratore coinvolto è contenuta nei documenti allegati.

***

Signori Azionisti,
alla luce di quanto sopra siete chiamati a **decidere in ordine all'eventuale revoca del Dott. Matteo Arpe dalla carica di amministratore di Banca Profilo S.p.A.**

Milano, 1° dicembre 2011
Per il Consiglio di Amministrazione
f.to l'Amministratore Delegato
Fabio Candeli

***

N. 190/2006 R.G.N.R. N. 1040/2007 R.G. Tribunale

TRIBUNALE DI PARMA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

all'udienza in data odierna, il Tribunale di Parma in composizione collegiale, nel procedimento nei confronti di:

Arpe Matteo, libero, assente,

Favale Eugenio, libero, assente,

Geronzi.Cesare, libero, contumace,

Giordano Alberto, libero, contumace,

Giove Luigi, libero, assente,

Monza Roberto, libero, presente,

Muto Antonio, libero, assente,

Tristano Riccardo, libero, presente,

imputati come in atti, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

Il Tribunale, visti gli articoli 533 e 535 del codice di procedura penale, ritenuto per tutti gli imputati che i fatti di cui al capo A) integrino l'ipotesi prevista dall'articolo 223, comma 2°, n.° 1, legge fallimentare, con riferimento all'articolo 2632 del codice civile, per quanto concerne la formazione fittizia del capitale della società Parmatour s.p.a., nonché l'ipotesi di cui all'articolo 223, comma 2°, n.° 2, legge fallimentare per quanto concerne tutte le operazioni dolose oggetto dell'addebito,

dichiara

Geronzi Cesare colpevole di tutti i reati a lui ascritti, esclusa per il reato sub D) l'aggravante di cui all'articolo 112, comma 1, n.° 1, del codice penale e, qualificati tutti i fatti di bancarotta commessi nell'ambito della medesima procedura concorsuale come un solo delitto di bancarotta aggravato ai sensi dell'articolo 219, comma 2, n.° 1, della legge fallimentare, concesse le attenuanti generiche

con dichiarazione di equivalenza rispetto a tutte le aggravanti considerate sussistenti, ritenuta la continuazione fra tutti i reati, considerato reato più grave uno qualsiasi dei delitti di bancarotta, lo condanna alla pena di anni cinque di reclusione.

Dichiara

Giordano Alberto colpevole di tutti i reati a lui ascritti, fatta eccezione per i delitti di bancarotta fraudolenta per distrazione concernenti il pagamento della prima rata del prezzo d'acquisto dell'azienda Ciappazzi ed esclusa per il reato sub D) l'aggravante di cui all'articolo 112, comma 1, n.° 1, del codice penale, e, qualificati tutti i fatti di bancarotta commessi nell'ambito della medesima procedura concorsuale come un solo delitto di bancarotta aggravato ai sensi dell'articolo 219, comma 2, n.° 1, della legge fallimentare, concesse le attenuanti generiche con dichiarazione di equivalenza rispetto a tutte le aggravanti considerate sussistenti, ritenuta la continuazione fra tutti i reati, considerato reato più grave uno qualsiasi dei delitti di bancarotta, lo condanna alla pena di anni quattro di reclusione.

Dichiara

Arpe Matteo colpevole di tutti i reati a lui ascritti, fatta eccezione per i delitti di bancarotta fraudolenta per distrazione concernenti il pagamento del prezzo d'acquisto dell'azienda Ciappazzi commessi in danno di Parmalat s.p.a. e Cosal s.r.l., e, qualificati tutti i fatti di bancarotta commessi nell'ambito della medesima procedura concorsuale come un solo delitto di bancarotta aggravato ai sensi dell'articolo 219, comma 2, n.° 1, della legge fallimentare, concesse le attenuanti generiche con dichiarazione di equivalenza rispetto a tutte le aggravanti contestate, ritenuta la continuazione, considerato reato più grave uno qualsiasi dei delitti di bancarotta, lo condanna alla pena di anni tre e mesi sette di reclusione.

Dichiara

Favale Eugenio e **Muto Antonio** colpevoli di tutti i reati loro rispettivamente ascritti, fatta eccezione per i delitti di bancarotta fraudolenta per distrazione concernenti il pagamento del prezzo d'acquisto dell'azienda Ciappazzi e commessi in danno di Parmalat s.p.a. e Cosal s.r.l., e, qualificati tutti i fatti di bancarotta commessi nell'ambito della medesima procedura concorsuale come un solo delitto di bancarotta aggravato ai sensi dell'articolo 219, comma 2, n.° 1, della legge fallimentare, concesse ad entrambi gli imputati le attenuanti generiche con dichiarazione di equivalenza rispetto a tutte le aggravanti contestate, ritenuta la continuazione, considerato reato più grave uno qualsiasi dei delitti di bancarotta, li condanna alla pena di anni tre e mesi tre di reclusione per ciascuno.

Dichiara

Monza Roberto colpevole dei reati di cui al capo C) con riferimento a tutti gli addebiti di cui al

capo B) ed all'addebito di operazione dolosa di cui al punto 1) del capo d'imputazione sub A), e, qualificati tutti i fatti di bancarotta commessi nell'ambito della medesima procedura concorsuale come un solo delitto di bancarotta aggravato ai sensi dell'articolo 219, comma 2, n.° 1, della legge fallimentare, concesse le attenuanti generiche con dichiarazione di equivalenza rispetto a tutte le aggravanti contestate, ritenuta la continuazione, considerato reato più grave uno qualsiasi dei delitti di bancarotta, lo condanna alla pena di anni tre e mesi tre di reclusione.

Dichiara

Tristano Riccardo colpevole dei delitti di bancarotta fraudolenta per distrazione concernenti il pagamento del prezzo d'acquisto dell'azienda Ciappazzi e commessi in danno di Parmalat s.p.a. e Cosal s.r.l., nonché del delitto di usura, esclusa per quest'ultimo reato l'aggravante di cui all'articolo 112 del codice penale, e, qualificati tutti i fatti di bancarotta commessi nell'ambito della medesima procedura concorsuale come un solo delitto di bancarotta aggravato ai sensi dell'articolo 219, comma 2, n.° 1, della legge fallimentare, concesse le attenuanti generiche con dichiarazione di equivalenza rispetto a tutte le aggravanti considerate sussistenti, ritenuta la continuazione, considerato reato più grave uno qualsiasi dei delitti di bancarotta, lo condanna alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione.

Dichiara

Giove Luigi colpevole del reato sub A), limitatamente ai delitti di cui all'articolo 223 legge fallimentare concernenti la fittizia formazione del capitale sociale della società Parmatour s.p.a. e la stipula della convenzione interbancaria, e, ritenute sussistenti tutte le aggravanti contestate, ivi compresa quella prevista dall'articolo 219, comma 2, n.° 1, della legge fallimentare, concesse le attenuanti generiche con dichiarazione di equivalenza rispetto a tutte le suddette aggravanti, lo condanna alla pena di anni tre di reclusione.

Dichiara

tutti i suddetti imputati inabilitati all'esercizio di un'impresa commerciale ed incapaci ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per la durata di anni dieci, nonché interdetti dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.

Differisce

per tutti gli imputati alla fase dell'esecuzione l'eventuale applicazione dell'indulto previsto dalla legge n.° 241/2006.

Condanna

tutti gli imputati al pagamento delle spese processuali.

Visto l'articolo 530 del codice di procedura penale,

assolve

Giordano Alberto dai delitti di bancarotta fraudolenta per distrazione concernenti il pagamento della prima rata del prezzo d'acquisto dell'azienda Ciappazzi per non avere commesso il fatto;

Arpe Matteo per non avere commesso il fatto dai delitti di bancarotta fraudolenta per distrazione concernenti il pagamento del prezzo d'acquisto dell'azienda Ciappazzi e consumati in danno di Parmalat s.p.a. e Cosal s.r.l.;

Favale Eugenio e **Muto Antonio** per non avere commesso il fatto dai delitti di bancarotta fraudolenta per distrazione concernenti il pagamento del prezzo d'acquisto dell'azienda Ciappazzi e commessi in danno di Parmalat s.p.a. e Cosal s.r.l. ;

Monza Roberto dal delitto di usura, nonché dai delitti di cui ai punti 2), 3) e 4) del capo A) per non avere commesso il fatto;

Tristano Riccardo per non avere commesso il fatto da tutti i delitti di cui al capo A), nonché dal delitto sub B) limitatamente alla distrazione commessa in danno della società Parmalat s.p.a. ed in favore della società Hit;

Giove Luigi dai delitti di cui al capo A), punti 1) e 3), per non avere commesso il fatto.

Condanna,

in solido fra loro, gli imputati Geronzi Cesare, Giordano Alberto, Arpe Matteo, Muto Antonio, Favale Eugenio, Monza Roberto e Tristano Riccardo, nonché i responsabili civili Unicredit s.p.a., Unicredit MCC s.p.a., Unicredit Corporate Banking s.p.a. ed Unicredit Banca di Roma s.p.a., al risarcimento dei danni, da liquidarsi con separato giudizio civile, in favore delle seguenti parti civili, indicate col nominativo del capofila e del difensore e così come specificamente elencate negli atti di precisazione delle conclusioni depositati alle udienze del 12 e del 18 luglio 2011:

1) Accornero Giovanni più altri, avvocato Carlo Federico Grosso;
2) Bertolini Nives più altri, avvocato Marco Sforzi;
3) Dal Molin Bruna più altri, avvocato Ferdinando Di Francia;
4) Abbiati Sergio più altri, avvocato Alessandro Gamberini;
5) Bassi Moreno più altri, avvocato Rita Nanetti;
6) Abbondanza Domenico più altri, avvocato Maria Letizia Mongiello;
7) Gualandrini Patrizia, avvocato Giulietta Gozzi;
8) Abbate Marinella più altri, avvocato Simone Sabattini;
9) Longagnani Stefano più altri, avvocato Dario Piccioni;
10) Berzioli Angelo più altri, avvocato Federico Fischer;
11) Alloni Enrico più altri, avvocato Marisa F. Costelli;

12) Bazzi Alberto più altri, avvocato Anna Campilii;

13) Porcari Agostino più altri, avvocato Libero Del Sere;

14) Abbate Cesare più altri, avvocato Paola Cagossi;

15) Acampora Mario più altri, avvocato Paola Cagossi;

16) Allievi Vittorio più altri, avvocato Paola Cagossi;

17) Bacchetti Mauro più altri, avvocato Paola Cagossi;

18) Bratti Anna più altri, avvocato Paola Cagossi;

19) Camicia Roberto più altri, avvocato Paola Cagossi;

20) eredi Cairoli più altri, avvocato Paola Cagossi;

21) D'Amico Gaetano più altri, avvocato Paola Cagossi;

22) Herceg Denes più altri, avvocato Paola Cagossi;

23) Macaluso Gandolfo più altri, avvocato Paola Cagossi;

24) Napoleoni Santino più altri, avvocato Paola Cagossi;

25) Tacchini Giovanni Andrea più altri, avvocato Paola Cagossi;

26) Guadagno Maria Rosa più altri, avvocato Luca Baj;

27) Baldo Gualtiero più altri, avvocato Osvaldo Pettene.

Condanna,

in solido fra loro, gli imputati Geronzi Cesare, Giordano Alberto, Arpe Matteo, Muto Antonio, Favale Eugenio, Monza Roberto e Tristano Riccardo, nonché il responsabile civile Unicredit Banca di Roma s.p.a., al risarcimento dei danni, da liquidarsi con separato giudizio civile, in favore delle parti civili di cui al gruppo Abita più altri, avvocato Antonio Tanza, così come specificamente elencate nell'atto di precisazione delle conclusioni depositato all'udienza del 12 luglio 2011.

Condanna,

in solido fra loro, gli imputati Geronzi Cesare, Giordano Alberto, Arpe Matteo, Muto Antonio, Favale Eugenio, Monza Roberto e Tristano Riccardo, nonché i responsabili civili Unicredit s.p.a., Unicredit MCC s.p.a. ed Unicredit Banca di Roma s.p.a., al risarcimento dei danni, da liquidarsi con separato giudizio civile, in favore delle parti civili Di Gioia Noemi ed Emanuele Tarditi.

Condanna,

in solido fra loro, gli imputati Geronzi Cesare, Giordano Alberto, Arpe Matteo, Muto Antonio, Favale Eugenio, Monza Roberto e Tristano Riccardo al risarcimento dei danni, da liquidarsi con separato giudizio civile, in favore delle seguenti parti civili, indicate col nominativo del capofila e del difensore e così come specificamente elencate negli atti di precisazione delle conclusioni depositati alle udienze del 12 e del 18 luglio 2011:

1) Bonnì Rosa più altri, avvocato Isabella Altana;

2) Boraso Roberto più altri, avvocato Francesca Cavarzerani;

3) Ballarin Margherita più altri, avvocato Enrica Bernardi;

4) Dal Mas Rinaldo più altri, avvocato Claudia Alpagotti;

5) Ghione Maria Pia più altri, avvocato Maria Tamma;

6) Amicucci Silvano più altri, avvocato Luca Panzeri;

7) Cabrini Luciano, avvocato Loris Cabrini;

8) Foti Sonia, Lupo Antonio, Pieri Anna, Pieri Dino, Gormlay Rosemary, avvocato Claudio Defilippi;

9) Bortolini Enzo più altri, avvocato Alessandro Bottiglieri;

10) Simeone Stefano, avvocato Laura Rota;

11) Giliberto Gianpaolo più altri, avvocato Osvaldo Pettene;

12) Amato Emanuele Giuseppe più altri, avvocato Tommaso Calderone;

13) Bertè Angelo più altri, avvocato Bernardo Garofalo.

Condanna,

in solido fra loro, gli imputati Geronzi Cesare, Giordano Alberto, Arpe Matteo, Muto Antonio, Favale Eugenio, Monza Roberto e Tristano Riccardo, nonché i responsabili civili Unicredit s.p.a., Unicredit MCC s.p.a., Unicredit Corporate Banking s.p.a. ed Unicredit Banca di Roma s.p.a., al pagamento di una provvisionale, immediatamente esecutiva, in favore delle parti civili di cui al seguente elenco, provvisionale che viene quantificata per ciascuna parte nella misura del 4% dell'importo nominale del valore delle obbligazioni od azioni possedute, quale risultante dagli atti di costituzione di parte civile e relativi allegati:

1) Accornero Giovanni più altri, avvocato Carlo Federico Grosso;

2) Bertolini Nives più altri, avvocato Marco Sforzi;

3) Dal Molin Bruna più altri, avvocato Ferdinando Di Francia;

4) Abbiati Sergio più altri, avvocato Alessandro Gamberini;

5) Bassi Moreno più altri, avvocato Rita Nanetti;

6) Abbondanza Domenico più altri, avvocato Maria Letizia Mongiello;

7) Gualandrini Patrizia, avvocato Giulietta Gozzi;

8) Abbate Marinella più altri, avvocato Simone Sabattini;

9) Longagnani Stefano più altri, avvocato Dario Piccioni;

10) Berzioli Angelo più altri, avvocato Federico Fischer;

11) Alloni Enrico più altri, avvocato Marisa F. Costelli;

12) Bazzi Alberto più altri, avvocato Anna Campilii, fatta eccezione per la parte Pre Camp s.r.l.;

13) Porcari Agostino più altri, avvocato Libero Del Sere;

14) Abbate Cesare più altri, avvocato Paola Cagossi;

15) Acampora Mario più altri, avvocato Paola Cagossi;

16) Allievi Vittorio più altri, avvocato Paola Cagossi;

17) Bacchetti Mauro più altri, avvocato Paola Cagossi;

18) Bratti Anna più altri, avvocato Paola Cagossi;

19) Camicia Roberto più altri, avvocato Paola Cagossi;

20) eredi Cairoli più altri, avvocato Paola Cagossi;

21) D'Amico Gaetano più altri, avvocato Paola Cagossi;

22) Herceg Denes più altri, avvocato Paola Cagossi;

23) Macaluso Gandolfo più altri, avvocato Paola Cagossi;

24) Napoleoni Santino più altri, avvocato Paola Cagossi;

25) Tacchini Giovanni Andrea più altri, avvocato Paola Cagossi;

26) Guadagno Maria Rosa più altri, avvocato Luca Baj;

27) Baldo Gualtiero più altri, avvocato Osvaldo Pettene.

Condanna,

in solido fra loro, gli imputati Geronzi Cesare, Giordano Alberto, Arpe Matteo, Muto Antonio, Favale Eugenio, Monza Roberto e Tristano Riccardo, nonché il responsabile civile Unicredit Banca di Roma s.p.a., al pagamento di una provvisionale, immediatamente esecutiva, in favore delle parti civili di cui al gruppo Abita Gaetano più altri, fatta eccezione per la parte Accamedia s.r.l., provvisionale che viene quantificata per ciascuna parte nella misura del 4% dell'importo nominale del valore delle obbligazioni od azioni possedute, quale risultante dagli atti di costituzione di parte civile e relativi allegati.

Condanna,

in solido fra loro, gli imputati Geronzi Cesare, Giordano Alberto, Arpe Matteo, Muto Antonio, Favale Eugenio, Monza Roberto e Tristano Riccardo, nonché i responsabili civili Unicredit s.p.a., Unicredit MCC s.p.a. ed Unicredit Banca di Roma s.p.a., al pagamento di una provvisionale, immediatamente esecutiva, in favore delle parti civili Di Gioia Noemi ed Emanuele Tarditi, provvisionale che viene quantificata per ciascuna delle due suddette parti nella misura del 4% dell'importo nominale del valore delle obbligazioni od azioni possedute, quale risultante dagli atti di costituzione di parte civile e relativi allegati.

Condanna,

in solido fra loro, gli imputati Geronzi Cesare, Giordano Alberto, Arpe Matteo, Muto Antonio, Favale Eugenio, Monza Roberto e Tristano Riccardo al pagamento di una provvisionale, immediatamente esecutiva, in favore delle parti civili di cui al seguente elenco, provvisionale che viene quantificata per ciascuna parte nella misura del 4% dell'importo nominale del valore delle obbligazioni od azioni possedute, quale risultante dagli atti di costituzione di parte civile e relativi allegati:

1) Bonnì Rosa più altri, avvocato Isabella Altana;

2) Amicucci Silvano più altri, avvocato Luca Panzeri;

3) Cabrini Luciano, avvocato Loris Cabrini;

4) Foti Sonia, Lupo Antonio, Pieri Anna, Pieri Dino, Gormlay Rosemary, avvocato Claudio Defilippi;

5) Bortolini Enzo più altri, avvocato Alessandro Bottiglieri;

6) Giliberto Gianpaolo più altri, avvocato Osvaldo Pettene.

Rigetta

le domande proposte da tutte le parti civili nei confronti dell'imputato Giove Luigi.

Rigetta

tutte le domande proposte dalla parte civile Giusti Andrea.

Condanna,

in solido fra loro, gli imputati Geronzi Cesare, Giordano Alberto, Arpe Matteo, Muto Antonio, Favale Eugenio, Monza Roberto e Tristano Riccardo, nonché i responsabili civili Unicredit s.p.a., Unicredit MCC s.p.a., Unicredit Corporate Banking s.p.a. ed Unicredit Banca di Roma s.p.a., alla rifusione delle spese di costituzione e difesa sostenute dalle parti di cui ai gruppi sotto menzionati, indicati col nominativo del capofila e del difensore e così come specificamente elencate negli atti di precisazione delle conclusioni depositati alle udienze del 12 e del 18 luglio 2011, spese liquidate negli importi di seguito indicati, comprensivi anche del rimborso forfettario:

1) Accornero Giovanni più altri, avvocato Carlo Federico Grosso, euro 55.000;

2) Bertolini Nives più altri, avvocato Marco Sforzi, euro 10.000;

3) Dal Molin Bruna più altri, avvocato Ferdinando Di Francia, euro 4.000;

4) Abbiati Sergio più altri, avvocato Alessandro Gamberini, euro 25.000;

5) Bassi Moreno più altri, avvocato Rita Nanetti, euro 10.000;

6) Abbondanza Domenico più altri, avvocato Maria Letizia Mongiello, euro 10.000;

7) Gualandrini Patrizia, avvocato Giulietta Gozzi, euro 4.000;

8) Abbate Marinella più altri, avvocato Simone Sabattini, euro 15.000;

9) Longagnani Stefano più altri, avvocato Dario Piccioni, euro 10.000;

10) Berzioli Angelo più altri, avvocato Federico Fischer, euro 10.000;

11) Alloni Enrico più altri, avvocato Marisa F. Costelli, euro 10.000;

12) Bazzi Alberto più altri, avvocato Anna Campilii, euro 10.000;

13) Porcari Agostino più altri, avvocato Libero Del Sere, euro 1.900;

14) Abbate Cesare più altri, Acampora Mario più altri, Allievi Vittorio più altri, Bacchetti Mauro più altri, Bratti Anna più altri, Camicia Roberto più altri, eredi Cairoli più altri, D'Amico Gaetano più altri, Herceg Denes più altri, Macaluso Gandolfo più altri, Napoleoni Santino più altri, Tacchini Giovanni Andrea più altri, avvocato Paola Cagossi, euro 40.000;

15) Guadagno Maria Rosa più altri, avvocato Luca Baj, euro 25.000;

16) Baldo Gualtiero più altri, avvocato Osvaldo Pettene, euro 9.000.

A tutte le somme sopra elencate dovranno essere aggiunti gli importi dovuti a titolo di IVA e Cassa Avvocati, così come previsto dalla legge.

Condanna,

in solido fra loro, gli imputati Geronzi Cesare, Giordano Alberto, Arpe Matteo, Muto Antonio, Favale Eugenio, Monza Roberto e Tristano Riccardo, nonché il responsabile civile Unicredit Banca di Roma s.p.a., alla rifusione delle spese di costituzione e difesa sostenute dalle parti di cui al gruppo Abita Gaetano più altri, così come specificamente elencate nell'atto di precisazione delle conclusioni depositato all'udienza del 12 luglio 2011, spese liquidate nella misura complessiva di euro 25.000, comprensiva anche del rimborso forfettario, oltre IVA e Cassa Avvocati come per legge.

Condanna,

in solido fra loro, gli imputati Geronzi Cesare, Giordano Alberto, Arpe Matteo, Muto Antonio, Favale Eugenio, Monza Roberto e Tristano Riccardo, nonché i responsabili civili Unicredit s.p.a., Unicredit MCC s.p.a. ed Unicredit Banca di Roma s.p.a., alla rifusione delle spese di costituzione e difesa sostenute dalle parti civili Di Gioia Noemi e Tarditi Emanuele, liquidate nella misura complessiva di euro 4.000, comprensiva anche del rimborso forfettario, oltre IVA e Cassa Avvocati come per legge.

Condanna,

in solido fra loro, gli imputati Geronzi Cesare, Giordano Alberto, Arpe Matteo, Muto Antonio, Favale Eugenio, Monza Roberto e Tristano Riccardo alla rifusione delle spese di costituzione e difesa sostenute dalle parti di cui ai gruppi sotto menzionati, indicati col nominativo del capofila e del difensore e così come specificamente elencate negli atti di precisazione delle conclusioni

depositati alle udienze del 12 e del 18 luglio 2011, spese liquidate negli importi di seguito indicati, comprensivi anche del rimborso forfettario:

1) Bonnì Rosa più altri, avvocato Isabella Altana, euro 4.000;

2) Boraso Roberto più altri, avvocato Francesca Cavarzerani, euro 21.791;

3) Ballarin Margherita più altri, avvocato Enrica Bernardi, euro 9.450;

4) Dal Mas Rinaldo più altri, avvocato Claudia Alpagotti, euro 9.450;

5) Ghione Maria Pia più altri, avvocato Maria Tamma, euro 9.450;

6) Amicucci Silvano più altri, avvocato Luca Panzeri, euro 10.000;

7) Cabrini Luciano, avvocato Loris Cabrini, euro 4.000;

8) Foti Sonia, Lupo Antonio, Pieri Anna, Pieri Dino, Gormlay Rosemary, avvocato Claudio Defilippi, euro 4.000;

9) Bortolini Enzo più altri, avvocato Alessandro Bottiglieri, euro 4.000;

10) Simeone Stefano, avvocato Laura Rota, euro 4.000;

11) Giliberto Gianpaolo più altri, avvocato Osvaldo Pettene, euro 2.000;

12) Amato Emanuele Giuseppe più altri, avvocato Tommaso Calderone, euro 10.000;

13) Bertè Angelo più altri, avvocato Bernardo Garofalo, euro 4.000.

A tutte le somme sopra elencate dovranno essere aggiunti gli importi dovuti a titolo di IVA e Cassa Avvocati, così come previsto dalla legge.

Visto l'articolo 544 del codice di procedura penale, indica il termine di giorni novanta per il deposito della motivazione.

Parma, 29 novembre 2011

Il Presidente

Pasquale Paulese

Milano, 1 dicembre 2011

Spettabile
Banca Profilo s.p.a.
Corso Italia, 49
20122 MILANO

Alla cortese attenzione
del Consiglio di Amministrazione

Spettabile Consiglio di Amministrazione,

nella nostra qualità di difensori del dr. Arpe, inviamo una nota riepilogativa circa la vicenda processuale che ha visto coinvolto il dr. Arpe, con preghiera di metterla a disposizione dell'assemblea dei soci che si terrà in prima convocazione il 5 gennaio 2012 e in seconda convocazione il giorno 6 gennaio 2012.

La vicenda decisa dal Tribunale di Parma con sentenza 29 novembre 2011 (le cui motivazioni saranno disponibili non prima di novanta giorni da quella data) può essere sintetizzata nel modo seguente con riferimento alla posizione del dott. Matteo ARPE, all'epoca dei fatti direttore generale di Capitalia, nonché amministratore delegato di MCC.

Stando all'originaria ipotesi accusatoria, per sovvenire alle impellenti esigenze di liquidità necessarie e indispensabili per l'immediata sopravvivenza del settore turistico facente capo alla famiglia Tanzi, Banca di Roma avrebbe erogato un finanziamento a Parmalat, finanziamento che sarebbe poi stato da quest'ultima fatto affluire alle società del ricordato settore turistico. Sempre stando all'ipotesi d'accusa, esponenti del vertice aziendale del gruppo Capitalia avrebbero subordinato la concessione (così come la successiva concreta erogazione) di tale finanziamento alla disponibilità di Calisto Tanzi ad aderire a un accordo transattivo con il gruppo Ciarrapico (che versava in uno stato di sostanziale insolvenza) dal quale Tanzi (tramite la s.r.l. Cosal interamente

controllata dal gruppo Tanzi) aveva acquistato la società di acque minerali Ciappazzi , accordo transattivo con il quale veniva definito il contenzioso aperto da Cosal nei confronti del venditore.
La struttura del capo di imputazione si articola infatti secondo le seguenti cadenze: al dr. Arpe sono contestati, in concorso con il dr. Geronzi e altri funzionari sia di Capitalia s.p.a. sia di Banca di Roma s.p.a. sia di M.C.C., i delitti di bancarotta fraudolenta nei confronti di Parmalat s.p.a. , di Parmatour s.p.a./HIT s.p.a. e di Cosal s.r.l.., fornendo il proprio consapevole contributo - anche in termini di omesso controllo sulle condizioni per la realizzazione dei piani industriale – finanziario del gruppo HIT/PARMATOUR e sulle modalità per la sua capitalizzazione, in particolare attraverso la partecipazione a quattro operazioni dolose, specificate nel dettaglio nel capo a) e sintetizzabili
1) nell'indebitare, attraverso il finanziamento di Banca di Roma s.p.a. per 50 milioni di euro, Parmalat s.p.a. affinché la stessa girasse il detto finanziamento al gruppo Viaggi (cd finanziamento bridge per 46,5 milioni di euro) indispensabile per garantire la provvista nelle more della sottoscrizione del piano di ristrutturazione con gli istituti di credito;
2) nell'organizzare e nel predisporre, grazie all'appoggio della banca agente MCC, una convenzione interbancaria di ristrutturazione del debito del gruppo Viaggi basata su un piano industriale definito non credibile dagli stessi consulenti della banca e sulla macroscopica falsificazione dei valori patrimoniali della società di Viaggi;
3) nel prorogare nel marzo 2003 il finanziamento ponte;
4) nello stipulare in data 29 aprile 2003 la convenzione interbancaria. Operazioni che, tutte, avrebbero contribuito a provocare la - seppur ritardata – dichiarazione di insolvenza delle società dette, nonché un aggravamento del dissesto del gruppo turistico per circa euro 220 milioni e del gruppo Parmalat per euro 3 miliardi circa.

Più specificatamente al dr. Arpe viene contestato, nella sua qualità di direttore generale di Capitalia s.p.a., di avere rilasciato assenso ai sensi dell'art. 136 TUB per un insieme di operazioni; di avere partecipato al cda di Banca di Roma che deliberava il rinnovo del bridge; di non avere comunque impedito la consumazione del reato da parte degli altri correi.

In questo contesto è cruciale notare che la sentenza 29.11.2011, anche in questo seguendo recependo l'impostazione d'accusa che si era determinata a chiedere – all'esito dell'istruttoria dibattimentale – l'assoluzione del dott. Arpe dalle contestazione direttamente collegate alla vicenda Ciappazzi, ha mandato assolto il dott. Arpe dai reati a lui ascritti con riferimento a tale specifica vicenda.

Quanto al finanziamento concesso ed erogato a Parmalat e poi da quest'ultima veicolato al settore turistico, l'istruttoria dibattimentale ha confermato la totale estraneità del dott. Arpe a tale profilo della vicenda. Dapprima è risultato accertato che il finanziamento fu inizialmente richiesto direttamente per il settore turistico: di tale pratica si occupò in una prima fase la struttura tecnica di MCC, che ritenne, con l'avallo del dott. Arpe, di non procedere nell'istruttoria della pratica di finanziamento in discorso, giudicando non idoneo il piano industriale, soprattutto per una inadeguata contribuzione al necessario aumento di capitale da parte dell'azionista Tanzi.

A seguito di tale sostanziale diniego, la struttura tecnica di MCC facente capo al dott. Arpe uscì di scena (illuminante in questo senso un documento[1] in atti, nel quale si fa esplicito riferimento alla posizione negativa del dott. Arpe, che avrebbe potuto essere superata – stando all'autore del documento stesso - rivolgendosi a soggetti di vertice di Capitalia, gerarchicamente superiori al dott. Arpe).

Ma quello che più rileva è la circostanza che la corposa istruttoria dibattimentale ha evidenziato in maniera chiara e precisa che il dr. Arpe non ha mai saputo della destinazione finale (gruppo Viaggi) del finanziamento concesso da Banca di Roma a Parmalat per 50 milioni di euro: nessun testimone, nessun documento accreditano tale conoscenza, anzi tutti escludono positivamente siffatta conoscenza.

Non solo, ma la lettura delle carte processuali conferma come il finanziamento concesso a Parmalat da Banca di Roma s.p.a. presentasse tutte le caratteristiche di un normale finanziamento a una società che all'epoca godeva della stima e del credito di tutti gli operatori economici anche internazionali.

Il dr. Arpe, pacificamente non soltanto per il P.M. ma anche per il Tribunale, nulla sa della vicenda Ciappazzi (e, come detto, nessun intervento sulla stessa mai è registrato/rilevato dai protagonisti della vicenda medesima): proprio questa non conoscenza è l'elemento cruciale che permette di escludere in capo al dr. Arpe qualunque dubbio o anche solo qualunque sospetto in merito alle reali finalità di concessione del finanziamento. In altre parole: se in ipotesi di accusa quel finanziamento a Parmalat andava assolutamente concesso perché funzionale al pagamento della rata "Ciappazzi", la non conoscenza di quella vicenda mantiene l'agire del dr. Arpe entro i confini di una normale concessione di un finanziamento all'epoca dei fatti a soggetto meritevole del credito.

Il dr. Arpe inoltre non partecipa né al comitato crediti di Capitalia né al cda di Banca di Roma del 10 ottobre 2002 che approva il finanziamento in oggetto: ad entrambi il dr. Arpe è assente.

---

[1] cfr memo del dott. Lucciola, advisor del settore turistico.

Rientrato dall'estero il 14 ottobre, il dr. Arpe sottoscrive la lettera datata 10 ottobre con la quale viene formalmente comunicato a Banca di Roma s.p.a. la delibera del comitato crediti di Capitalia del medesimo 10 ottobre 2002, al quale il dr. Arpe era assente: il contenuto di quel deliberato consiste in un parere favorevole, espresso dal comitato crediti, sulla concessione del finanziamento di 50 milioni da parte di Banca di Roma s.p.a. a Parmalat e insieme del parere ugualmente favorevole che Capitalia deve formulare ai sensi dell'art. 136 TUB, essendo Calisto Tanzi membro del cda di Capitalia , fornendo in tal modo l'assenso richiesto dalla norma citata.

E' assolutamente pacifico ed evidente come la formulazione del parere ai sensi dell'art. 136 TUB e la comunicazione dello stesso alla banca operativa non hanno nulla a che vedere con il merito della concessione del credito: quel parere infatti è richiesto dalla norma specifica al solo fine di escludere qualunque ipotesi o possibilità di conflitto di interesse fra gli interessi dell'ente e gli interessi di un membro del cda.

Il dr. Arpe dunque non ha fornito alcun contributo attivo alla concessione del finanziamento.

Eppure il parere ai sensi dell'art. 136 TUB sembra il punto cruciale, posto che al dr. Arpe viene imputato di non aver impedito, tramite l'avvenuta concessione di quell'assenso, la concessione e il rinnovo del finanziamento ponte nonché l'assunzione da parte di MCC del ruolo di banca agente.

Sul tema specifico dell'art. 136 TUB si rinvia alla memoria depositata in udienza dai difensori del dr. Arpe e che si allega in copia alla presente. Si allega altresì memoria del dr. D'Andrea, all'epoca dei fatti responsabile del corpo ispettivo di Banca d'Italia presso Capitalia, che parimenti conferma il contenuto comunicativo e non autorizzativo della lettera del dr. Arpe. La memoria è stata espunta su richiesta del Pubblico Ministero perché presentata nell'ambito delle dichiarazioni spontanee rese dal dr. Arpe e dunque affetta da vizio procedurale.

Due ultime osservazioni.

Il finanziamento di 50 milioni di euro erogato in data 10 ottobre 2002 a Parmalat, e dalla stessa poi erogato a Parmatour, intanto può assumere rilievo penale e segnatamente valenza in tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, in quanto in capo al dr. Arpe fosse noto, al momento dell'erogazione del finanziamento stesso, lo stato di insolvenza sia di Parmalat s.p.a. sia del Gruppo Viaggi.

Con riferimento al primo dato è facile richiamare la sentenza della Corte di Cassazione che definitivamente pronunciando in tema di aggiotaggio informativo contestato sia a intranei sia a

estranei del gruppo Parmalat, ha statuito che i primi segnali di allarme che ponevano dubbi sulla reale esistenza della liquidità di Parmalat (pari a 3,9 miliardi di euro) per tutti gli operatori economici e finanziari diversi dagli amministratori esecutivi si sono palesati a partire dal dicembre 2003 (epoca nella quale Tanzi ha comunicato ad uno degli amministratori non esecutivi l'inesistenza di quella liquidità, rendendo riconoscibile lo stato di insolvenza del Gruppo): sino a quella data, statuisce la Suprema Corte con sentenza definitiva, non c'erano indici idonei a sostenere che soggetti estranei al ristretto gruppo degli amministratori esecutivi potessero conoscere lo stato di insolvenza irreversibile di Parmalat.

E tanto basta per affermare che tutti i cda e tutti i comitati crediti del gruppo Capitalia cui ha partecipato il dr. Arpe e che si sono occupati del Gruppo Parmalat, si sono tenuti in un periodo di tempo certamente antecedente al dicembre 2003 (l'ultimo, quello relativo alla approvazione della convenzione interbancaria è del 19 aprile 2003) e dunque in un periodo di tempo nel quale questi indici di allarme erano assenti.

La seconda osservazione concerne invece la ristrutturazione del Gruppo Viaggi, rispetto alla quale il PM lamenta la circostanza che il piano approvato dalle banche, fosse non idoneo, e che di tale non idoneità tutti – e dunque anche il dr. Arpe - fossero consapevoli.

Sul punto è bastevole ricordare che a fronte di una situazione di tensione finanziaria grave nella quale versava Parmatour, il ceto bancario è stato chiamato ad approvare e a sostenere un piano che traghettasse quel gruppo verso una situazione di risanamento. Agli atti del processo è stata acquisita la consulenza tecnica del prof. Provasoli e del prof. Cortesi che hanno esaminato criticamente quel piano industriale – finanziario presentato all'epoca dei fatti in contestazione e approvato in data 29 aprile 2003, giungendo alla conclusione che si trattava di un piano ex ante sostenibile e secondo un criterio razionale, tale dunque da permettere alla società di superare la una situazione di difficoltà nella quale versava. L'approvazione di quel piano giudicato credibile implica dunque che, quand'anche fosse stato noto al dr. Arpe (il che non è) che il finanziamento inizialmente concesso da Banca di Roma a Parmalat sarebbe stato da questa erogato a Parmatour, la rappresentazione in capo al dr. Arpe non era affatto di irrecuperabilità di quel credito, proprio in ragione dell'esistenza di un piano di ristrutturazione coerente ed ex ante credibile.

Pur non conoscendosi le motivazioni della sentenza di condanna, la ricostruzione dei fatti – basata esclusivamente sulle circostanze emerse nel corso del processo – autorizza a ritenere non plausibile l'ipotesi d'accusa.

Rimaniamo a disposizione per qualunque ulteriore chiarimento si dovesse rendere necessario e porgiamo i migliori saluti.

(avv. Luisa Mazzola)

(avv. prof. Paolo Veneziani)

Tribunale di Parma

Proc. n. 1040/07 R.G.

n. 190/2006 R.G.N.R.

nei confronti di Arpe ed altri

Memoria difensiva nell'interesse del dott. Matteo Arpe.

SOMMARIO: 0. Oggetto e scopo della memoria; schema riassuntivo della medesima. – 1. La comunicazione datata 10 ottobre 2002, firmata dal dott. Arpe lunedì 14 ottobre: non rappresenta il c.d. assenso *ex* art. 136 T.U.B., ma solo la formale comunicazione dell'assenso, già espresso dal Comitato Crediti della controllante Capitalia. - 2. La necessità che l'assenso della capogruppo Capitalia sia preventivo rispetto alla delibera della banca controllata (nel caso di specie, Banca di Roma). - 3. Nel "vecchio" gruppo, l'assenso *ex* art 136 T.U.B. era demandato al direttore generale dell'allora capogruppo Banca di Roma, in forza di delibera 23 dicembre 1997 di Banca di Roma stessa. Il superamento di tale delibera con la nascita del "nuovo" gruppo Capitalia. - 4 Le nuove regole di Capitalia. In particolare: *(i)* la delibera 13 giugno 2002 di Banca di Roma, che approva l'assetto della nuova *holding* Capitalia; *(ii)* il "Regolamento di Capitalia – giugno 2002" e la nascita del Comitato Crediti di Capitalia: *(iii)* i "Poteri delegati di Capitalia – giugno 2002". – 5. Il "meccanismo" dell'art. 136 T.U.B. secondo le regole del gruppo Capitalia all'epoca della concessione del finanziamento in oggetto. – 6. Precisazioni terminologiche, in particolare sul termine "parere". I "pareri" *ex* art. 136 T.U.B. in rapporto al caso di specie: il quadro di insieme. – 7. Le conclusioni in tema di "assenso della capogruppo". - 8 Ulteriori obiezioni alla tesi secondo cui il direttore generale di Capitalia esprimerebbe l'assenso *ex* art. 136 T.U.B. previo parere del Comitato Crediti di Capitalia. - 9. Il verbale del C.d.A. di Capitalia in data 21 giugno 2006: la singolarità e l'erroneità dell'*excursus* in tema di organizzazione interna, in rapporto alla tematica del "136". - 10. Ulteriori riscontri dibattimentali delle conclusioni in tema di art. 136 T.U.B. qui formulate. - 11. La missiva firmata da Arpe non poteva astrattamente incidere, né ha inciso in concreto, sulla erogazione del finanziamento già concesso con la delibera di Banca di Roma del 10 ottobre 2002. - 12. Considerazioni conclusive.

0. *Oggetto* e *scopo* della memoria; *schema riassuntivo* della medesima.

La presente memoria difensiva ha per oggetto il tema dell'art. 136 T.U.B. e delle regole interne al Gruppo Capitalia che disciplinano la manifestazione dell'assenso della Capogruppo.

Con essa si confida di chiarire definitivamente alcuni aspetti fondamentali, che confermano la totale estraneità del dott. Arpe rispetto alle accuse formulate.

Il contenuto della memoria si può **riassumere** - in estrema sintesi - **come segue**.

Par. 1: La comunicazione datata 10 ottobre 2002, firmata dal dott. Arpe lunedì 14 ottobre nella qualità di direttore generale di Capitalia, non rappresenta il c.d. assenso *ex* art. 136 T.U.B., ma solo la formale comunicazione (rilascio) dell'assenso, già espresso dal Comitato Crediti della controllante Capitalia nella riunione del 10 ottobre 2002, ore 13,30, cui il dott. Arpe non ha partecipato (in quanto assente giustificato).

Par. 2: L'*assenso* della capogruppo Capitalia - in base alle univoche indicazioni delle regole di *governance* del Gruppo - deve essere *preventivo* rispetto alla delibera della banca controllata (nel caso di specie, Banca di Roma). Con riguardo al finanziamento di 50 milioni di euro oggetto di questo processo, ciò è puntualmente avvenuto. Infatti, nel momento in cui i componenti del C.d.A. di Banca di Roma hanno deliberato il fido all'unanimità (il 10 ottobre 2002, alle ore 16,30), in mancanza della lettera di Arpe, ma in presenza del c.d. "parere" di *governance* espresso dal Comitato Crediti di Capitalia, hanno evidentemente considerato quel "parere" alla stregua del vero e proprio "assenso" richiesto dall'art. 136 TUB. Così anche i sindaci effettivi di Banca di Roma, che hanno espresso tutti "parere favorevole" - al più tardi - l'11 ottobre 2002.

Par. 3: Nel "vecchio" gruppo, l'assenso *ex* art 136 T.U.B. era demandato al direttore generale dell'allora capogruppo Banca di Roma, in forza di delibera 23 dicembre 1997 della stessa Banca di Roma. Tale delibera è stata superata con la nascita del "nuovo" gruppo Capitalia, e con l'introduzione di altrettanto nuove regole di *governance*. Alla luce di queste nuove regole, pare manifestamente non corretta ed illogica l'opinione espressa dal C.T. di parte prof. Caratozzolo, secondo cui il Comitato

Crediti di Capitalia avrebbe espresso un semplice parere per il Direttore Generale, effettivo "titolare" della competenza ad esprimere l'assenso.

Par. 4: Fondamentale è l'analisi delle nuove regole di Capitalia, e in particolare occorre esaminare: *(i)* la *delibera 13 giugno 2002 di Banca di Roma*, che approva l'assetto della nuova *holding* Capitalia a partire dal 1° luglio 2002; *(ii)* il *"Regolamento di Capitalia – giugno 2002"*; *(iii)* i *"Poteri delegati di Capitalia – giugno 2002"*. Una delle novità più importanti è proprio la nascita del "Comitato Crediti" di Capitalia, ossia dell'organo collegiale che il 10 ottobre 2002 esprimerà "parere favorevole" anche ai fini dell'art. 136 T.U.B. alla concessione del finanziamento. Ebbene, la lettura di queste nuove regole rende evidente che il Comitato Crediti di Capitalia non fornisce affatto pareri al direttore generale di Capitalia (come sostiene il consulente Caratozzolo richiamando una superata delibera del 1997 di Banca di Roma).

Par. 5: La "banca partecipata", ossia Banca di Roma, per poter concedere il finanziamento a Parmalat, doveva per legge (136 T.U.B.) deliberare all'unanimità dei componenti del C.d.A. (presenti), e con il voto favorevole di tutti i sindaci, in quanto Calisto Tanzi era uno degli amministratori della Banca. Inoltre, sempre in virtù dell'art. 136 T.U.B, poiché Banca di Roma faceva parte del gruppo Capitalia, occorreva anche il c.d. assenso della capogruppo. L'art. 136 TUB non specifica quale sia l'organo della capogruppo deputato all'assenso: sul punto, le *Istruzioni di Vigilanza per le banche* emanate da Banca d'Italia ritengono che l'assenso *"possa essere deliberato anche da organi o amministratori delegati dal consiglio di amministrazione della capogruppo, con i criteri e le cautele dallo stesso stabilite"*. Quindi, l'assenso della capogruppo deve essere espresso dal consiglio di amministrazione della capogruppo medesima, ovvero da amministratori o da organi delegati dal CdA. Orbene: *(i)* mentre il C.d.A. della vecchia capogruppo Banca di Roma, con delibera 23 dicembre 1997, aveva delegato il potere di assenso al direttore generale della stessa Banca di Roma, *(ii)* con successiva delibera 13 giugno 2002 il Consiglio di Amministrazione di Banca di Roma, approvando l'assetto della nuova *holding* (Capitalia), ha delegato il potere di assenso della capogruppo al Comitato Crediti di Capitalia (e non al direttore generale). Infatti, Banca di Roma (e non il direttore generale di Capitalia!), in base alle suddette nuove regole di *governance*, era *"tenuta ad acquisire – preventivamente alla decisione del proprio organo deliberante – il **parere** della Holding"* in caso di *"operazioni che configurano l'applicazione della normativa di cui all'art. 136 del D. Lgs. n. 385/93"*. Cosa che il 10 ottobre 2002 è

puntualmente avvenuta: Banca di Roma ha deliberato il finanziamento previo il "parere" della *holding* Capitalia: "parere" che, nel suo contenuto e nella sua valenza, equivale ed integra appieno quell'assenso della capogruppo richiesto dall'art. 136 TUB.

Par. 6: Nella terminologia adottata da Capitalia, quando un soggetto o un organo esprime parere favorevole *ex* art. 136 TUB non significa affatto che "sta dando un parere" ad altri in tema di art. 136. All'opposto, esprimere parere favorevole *ex* art. 136 TUB significa prendere posizione nel senso di non ravvisare conflitto di interessi, ossia valutare come concedibile il fido mediante la più rigorosa procedura stabilita da tale norma, diretta a prevenire il conflitto di interessi tra banca o gruppo bancario ed amministratore della banca che beneficia del finanziamento stesso. Ciò è evidente dalla lettura della dichiarazione con cui i sindaci di Banca di Roma in data 11 ottobre 2002 esprimono quello che l'art. 136 TUB definisce "voto favorevole" del componente dell'organo di controllo: ebbene, nella modulistica *standard* adottata da Banca di Roma, il voto favorevole del sindaco viene ancora una volta (proprio come nel caso del "parere" del Comitato Crediti di Capitalia) denominato "parere" favorevole: essendo pacifico che il sindaco non dà un "parere" a chicchessia, ma esprime direttamente la propria volontà. Anche dal verbale del CdA di Banca di Roma 10 ottobre 2002 si evince che il membro del collegio sindacale presente "esprime parere favorevole" alla concessione del fido in oggetto. Pertanto: il 10 ottobre 2002 ore 16 vi è la delibera di concessione del finanziamento di Banca di Roma assunta *ex* art. 136 all'unanimità da tutti i consiglieri di amministrazione partecipanti alla seduta, con il "parere favorevole" del sindaco presente; il giorno successivo intervengono i "pareri favorevoli" *ex* art. 136 dei due sindaci assenti; il "parere favorevole anche ai fini del 136" del Comitato Crediti di Capitalia, che deve precedere la delibera della controllata Banca di Roma, è effettivamente stato espresso in via preventiva, nella seduta del 10 ottobre 2002 ore 13,30. A questo punto esistono tutti gli elementi per poter dar corso all'operazione, secondo le Istruzioni della Banca d'Italia (a prescindere dalla lettera firmata da Arpe).

Par. 7: E' dunque agevole ribadire che, quando il Comitato Crediti di Capitalia, organo collegiale competente secondo le ("nuove") regole di *governance*, si riunisce alle ore 13.30 del 10 ottobre 2002 e formula "parere favorevole" con riferimento al profilo concernente il conflitto d'interessi, esprime *tout court* il (preventivo) "assenso" della capogruppo, così come richiesto dall'art. 136 T.U.B. Si conferma quindi che la comunicazione datata 10 ottobre a firma del dott. Arpe <u>non è</u> espressione di una

deliberazione autonoma del direttore generale di Capitalia in quanto organo monocratico, poiché al direttore generale un tale potere non era a quel momento attribuito. Detta comunicazione altro non rappresenta, se non il mezzo di comunicazione formale alla banca controllata dell'"assenso" della capogruppo: assenso che consiste e si esaurisce nel c.d. "parere" dell'organo collegiale Comitato Crediti di Capitalia.

Par. 8: Numerose potrebbero essere le ulteriori obiezioni alla tesi secondo cui il direttore generale di Capitalia esprimerebbe l'assenso *ex* art. 136 T.U.B. previo parere del Comitato Crediti di Capitalia. Se ne illustrano in questo paragrafo un paio, a scopo esemplificativo (per il dettaglio, si rinvia al par. 8). Soprattutto, si evidenzia come la tesi del c.t. Caratozzolo sia smentita dalla stessa Banca d'Italia, e precisamente dalla considerazioni contenute nel verbale dell'Ispezione di Banca d'Italia svolta nei confronti di Capitalia dal 17/06/2002 al 12/06/2003.

Par. 9: La tesi del c.t. di parte Caratozzolo, infondata, pretende di trovare conferma in un estratto di un verbale del C.d.A. di Capitalia in data 21.6.2006. Ebbene: *(i)* tale delibera interviene – isolata - dopo circa quattro anni rispetto alla "nascita" di Capitalia e delle sue regole di *governance*; *(ii)* è successiva non solo al deposito della memoria difensiva di Arpe al PM proprio sul tema del "136" (giugno 2005), ma anche all'avviso di chiusura indagini, con relativa *discovery* di tutto il fascicolo (26.1.2006); *(iii)* è perlomeno anomalo, oltre che opinabile e talora addirittura errato nei contenuti, l'*excursus* in tema di organizzazione interna in rapporto alla tematica del 136. Tale delibera di Capitalia del 2006 non fa che alimentare la confusione sul tema del "136", laddove richiama, impropriamente, la delibera del C.d.A. di Banca di Roma del 23.12.1997, in realtà superata dalle nuove regole di *governance* del gruppo, sulle quali ci si è ampiamente soffermati. Basti pensare che nel "vecchio" gruppo non esisteva quel "parere di *governance*" *ex* art. 136 TUB del Comitato Crediti, in cui si identifica l'assenso della capogruppo Capitalia.

Par. 10: Si indicano qui una serie di ulteriori riscontri dibattimentali rispetto alle conclusioni formulate in tema di art. 136 T.U.B.

Par. 11: Si dà conto – per scrupolo difensivo – di come la lettera (di mera comunicazione dell'assenso) sottoscritta da Arpe non abbia inciso, non solo in sede di approvazione e di concessione del finanziamento, ma neppure nella concreta erogazione del fido.

Par. 12: Nel formulare le considerazioni conclusive, si evidenzia un argomento in diritto, che in ogni caso esclude la configurabilità di un contributo causale di Arpe. Invero, chiunque riscontri mediante assenso l'osservanza delle condizioni stabilite dall'art. 136 T.U.B. non fornisce alcun contributo giuridicamente rilevante né al merito della decisione di concedere il finanziamento, né alla conseguente erogazione del finanziamento, limitandosi al contrario ad esercitare una verifica in forza di un potere-dovere ben delimitato. Tale potere-dovere non può che essere finalizzato esclusivamente a verificare che non vi sia in concreto un conflitto di interessi tra la banca erogante (Banca di Roma), ovvero il gruppo bancario di cui la banca fa parte (Capitalia), e il consigliere di amministrazione di Banca di Roma (Tanzi) che è anche il *dominus* di Parmalat, beneficiaria del fido. Tale potere-dovere non è comunque suscettibile di essere strumentalizzato e sviato per "bloccare" l'erogazione di un finanziamento deliberato, previa valutazione del merito di credito, dagli organi competenti, in assenza di vizi rilevanti e rilevabili *ex* art. 136 T.U.B. (nel caso di specie assenti; e invero, anche in ipotesi di accusa il finanziamento in oggetto non solleva affatto un problema di conflitto di interessi). L'assenso, cioè, può essere negato solo se si ravvisa in concreto un conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 136 TUB: a contrario, l'assenso deve essere dato qualora tale conflitto di interessi non sussista. Il discorso non muta nell'ottica omissiva: il relativo potere-dovere di dare o negare l'assenso non ha nulla a che vedere con un obbligo *ex* art. 40 cpv. c.p. di impedire fatti di distrazione.

* * *

1. **La comunicazione datata 10 ottobre 2002, firmata dal dott. Arpe lunedì 14 ottobre: non rappresenta il c.d. assenso *ex* art. 136 T.U.B., ma solo la formale comunicazione (rilascio) dell'assenso già espresso dal Comitato Crediti della controllante Capitalia.**

Sembra opportuno prendere le mosse dalla comunicazione datata 10 ottobre 2002 a firma del dott. Arpe ([1]), con cui, secondo il capo di imputazione, lo stesso dott. Arpe "*nella qualità di Direttore Generale della capogruppo CAPITALIA, a) rilasciava assenso ex art. 136 TUB: (i) per la concessione (…) del finanziamento* bridge": consistendo dunque in ciò - secondo la tesi del

[1] Base dati 00164.

Pubblico Ministero - l'unico contributo concorsuale rilevante del dott. Arpe, per quanto attiene alla concessione del finanziamento in oggetto.

In realtà, la tesi del P.M. è infondata, sia in fatto che sotto il profilo giuridico.

Si deve notare che il documento in questione, pur recando la data del 10 ottobre, è stato sottoscritto dal dott. Arpe in data 14 ottobre 2002, al suo rientro in ufficio ([2]).

Quindi, dal punto di vista oggettivo, il dott. Arpe ha firmato quella lettera quando il finanziamento era già stato deciso, con le delibere unanimi in data 10 ottobre 2002 del Comitato Crediti della controllante Capitalia e del Consiglio di Amministrazione (e del Collegio Sindacale) di Banca di Roma, come richiede la procedura di cui all'art. 136 TUB (procedura che avrebbe coinvolto personalmente il dott. Arpe sia come membro del Comitato Crediti di Capitalia, sia come membro del Consiglio di Amministrazione di Banca di Roma, qualora egli avesse partecipato a tali riunioni: il che però non è avvenuto) ([3]).

La circostanza della firma in data 14 ottobre (lunedì, al rientro dopo l'assenza protrattasi dal primissimo pomeriggio di giovedì 10 ottobre) è stata spiegata dallo stesso Arpe in sede di esame (udienza 13.7.2010, p. 124):

> Domanda (Presidente): Voglio dire, nel senso che lei avrebbe dovuto, se fosse stato in sede, comunicare ufficialmente l'avvenuta manifestazione del parere ad opera del comitato crediti di Capitalia e questa sua comunicazione non avrebbe

[2] Cfr. la scheda di protocollo da cui risulta che la lettera in oggetto è stata "preparata da Muto e sottoscritta dal dr. Arpe il 14/10": base dati 00988.
Conferma tale fatto l'assenza del dott. Arpe dall'ufficio a partire dal primissimo pomeriggio del 10 ottobre (l'aereo che lo avrebbe portato a Milano decollava alle 14.55 da Fiumicino: v. la scheda di segreteria, Cartella "02 ALTRE PRODUZIONI" del P.M., sotto-cartella 13 "Doc.ne Arpe Matteo", documentazione prodotta da Arpe Matteo in data 8.3.2005, foglio contrassegnato dall'indicazione - apposta dagli Inquirenti - "Arpe 43"; ivi si rinviene la specifica indicazione del volo aereo: "14,55-16,10 Roma-Malpensa AZ 1044 posto 9C").
Si consideri, fra l'altro, che è prassi, indipendentemente dalla effettiva presenza del direttore generale alle riunioni del Comitato Crediti, che la comunicazione *ex* art. 136 TUB agli organi deliberanti delle controllate venga comunque sottoscritta dal direttore generale stesso e riporti la data del giorno nel quale si è riunito il comitato.

[3] Indipendentemente da qualunque considerazione di ordine giuridico in ordine alla non applicabilità nel caso della regola dell'art. 40 cpv. c.p., è tuttavia bastevole osservare che in punto di fatto i vari passaggi dell'iter deliberativo consistono in provvedimenti di organi collegiali – tutti assunti all'unanimità – rispetto ai quali non è in alcun modo congetturabile un intervento impeditivo postumo da parte di un singolo soggetto, in ogni caso privo di un potere giuridico di annullare o anche soltanto di sospendere l'efficacia di tali deliberazioni.

avuto alcun effetto giuridico particolare se non quello di portare a conoscenza il (…) Consiglio di Amministrazione (…) di Banca di Roma che era stato manifestato in senso positivo il parere ad opera di Capitalia?

Risposta (Arpe): Esatto. Ed è giuridicamente e logicamente così, nel senso che è impossibile l'inverso. Il Comitato Crediti è un organo superiore al direttore generale di Capitalia. Nel momento in cui il Comitato Crediti di Capitalia, che è un organo superiore a me, ha deliberato, la possibilità che questa non sia una delibera, ma sia una proposta a un organo inferiore, è illogica ed è giuridicamente difficile che un organo superiore proponga al direttore generale. Il Comitato Crediti si è già riunito ed è quello che conosce il Consiglio di Amministrazione di Banca di Roma alle 16,30".

2. La necessità che l'assenso della capogruppo Capitalia sia preventivo rispetto alla delibera della banca controllata (nel caso di specie, Banca di Roma).

E' pacifico che, in base alle regole del Gruppo Capitalia, l'assenso della capogruppo *ex* art. 136 TUB debba intervenire prima della delibera della controllata (nel caso di specie, prima della delibera di B.d.R.): la *ratio* è di evitare che la controllante "sconfessi" l'operato di una Banca del gruppo, dopo che questa ha già deciso il finanziamento.

Può allora sorgere questo dubbio: la lettera di Arpe doveva essere retrodatata proprio perché, trattandosi dell'assenso, questo non poteva figurare espresso il 14 ottobre.

Tale dubbio si può facilmente superare.

Se il previo assenso di Capitalia fosse da identificarsi nella missiva firmata da Arpe (e non è così), *a maggior ragione* ci si sarebbe ben guardati dal protocollare la data del 14, come invece è stato fatto.

La datazione 10 ottobre mira ad evitare una mera irregolarità formale, visto che non solo l'*assenso*, ma anche la *comunicazione* dello stesso dovrebbe normalmente precedere la delibera della controllata.

Del resto, gli stessi componenti del CdA di Banca di Roma, nel momento in cui deliberano all'unanimità alle 16,30 del 10 ottobre 2002, in mancanza della lettera di Arpe, ma in presenza del c.d. *parere* di *governance* espresso dal Comitato Crediti di Capitalia, mostrano tutti di considerare quel "parere" alla stregua del vero e proprio "assenso" richiesto dall'art. 136 TUB.

E così anche i sindaci effettivi, che esprimono tutti *parere favorevole*, al più tardi l'11 ottobre 2002 ([4]).

3. Nel "vecchio" gruppo, l'assenso *ex* art 136 T.U.B. era demandato al direttore generale dell'allora capogruppo Banca di Roma, in forza di delibera 23 dicembre 1997 di Banca di Roma stessa. Il superamento di tale delibera con la nascita del "nuovo" gruppo Capitalia.

Un equivoco è stato alimentato da alcune forvianti valutazioni del prof. Caratozzolo, che ha fornito il suo contributo tecnico nell'interesse dell'imputato avv. Giordano, non solo sul tema della Ciappazzi, ma anche sul meccanismo del "136" ([5]).

Essendo il dott. Arpe pacificamente estraneo alla vicenda Ciappazzi, preme dunque chiarire i punti in cui il prof. Caratozzolo – spiace dirlo – non convince affatto in tema di "136", norma – fra l'altro - "presidiata" da sanzione penale.

Ha affermato il prof. Caratozzolo: il Comitato Crediti di Capitalia esprime un (mero) parere sull'assenso; l'assenso *ex* art. 136, in base alle regole di *governance* di Capitalia, spetta al direttore generale.

Secondo il Prof. Caratozzolo,

[4] Oltre al parere favorevole espresso dal sindaco Mauro Paoloni presente alla seduta del CdA di Banca di Roma del 10.10.2002, si vedano le dichiarazioni degli altri due sindaci (assenti a tale seduta) Umberto Bertini e Antonio Bertani, sottoscritte in data 11.10.2002, con le quali i medesimi "esaminata la documentazione" relativa al fido in esame, esprimono parere favorevole alla concessione, evidentemente sulla scorta di una delibera che si assume corretta, anche sotto il profilo del previo assenso *ex* art. 136 TUB (da individuarsi nel parere di *governance* del Comitato Crediti di Capitalia).

[5] Trascrizioni udienza 11.5.11, spec. p. 67 ss.

"Nel gruppo Capitalia esisteva già in precedenza una delibera del Consiglio di Amministrazione quando ancora Capitalia non c'era".

Quale sarebbe questa delibera che esisteva nel Gruppo Capitalia, quando però… Capitalia non esisteva?

Si tratta della delibera del 23 dicembre 1997 di Banca di Roma: ossia una delibera che questa difesa ha prodotto (al P.M.) fin dalla fase delle indagini preliminari, e che ha altresì prodotto in giudizio, all'inizio di questo dibattimento.

Tale delibera, in realtà, conferma che prima dell'avvento di Capitalia (e con essa, delle nuove regole di *governance* di Capitalia), nella "vecchia" Banca di Roma era il direttore generale a esprimere l'assenso *ex* art. 136 TUB.

Ma non è affatto corretto sostenere che questa norma (questa delega), con il "subentro" di Capitalia, non è stata modificata.

E' noto come l'avvento di Capitalia abbia comportato profondi mutamenti nelle regole di *governance*, che, sul punto dell'art. 136 TUB, risultano ben diverse da quelle previgenti.

Dal 1° luglio 2002, Capitalia viene ad esistenza come capogruppo, succedendo alla "vecchia" Banca di Roma.

Ossia la "vecchia" Banca di Roma, che era al tempo stesso *holding* del vecchio gruppo e banca operativa, da un lato scorpora la banca vera e propria (nasce la "nuova" Banca di Roma), e dall'altro mantiene il ruolo di "capogruppo" del nuovo gruppo bancario, assumendo la denominazione Capitalia.

Quindi, c'è continuità tra la "vecchia" holding Banca di Roma e la "nuova" *holding* Capitalia.

E' pacifico, però, che il nuovo gruppo bancario che nasce con Capitalia è profondamente diverso rispetto al precedente. Ciò comporta la necessità di una nuova organizzazione e di nuove regole di governo *(governance)*, che ovviamente superano le regole precedenti che si era dato il "vecchio" gruppo.

4. **Le nuove regole di Capitalia. In particolare: *(i)* la *delibera 13 giugno 2002 di Banca di Roma*, che approva l'assetto della nuova *holding* Capitalia; *(ii)* il "*Regolamento di Capitalia – giugno 2002"* e la nascita del *Comitato Crediti* di Capitalia: (iii) i "Poteri delegati di Capitalia – giugno 2002".**

Orbene, le prime delibere che riguardano l'assetto strutturale e la *governance* di Capitalia sono apposite delibere delle "vecchia" Banca di Roma adottate nel giugno del 2002, proprio in funzione del radicale mutamento destinato a diventare operativo di lì a poco, ossia dal 1° luglio.

Queste nuove regole di *governance* soppiantano anche la precedente delibera del 23 dicembre 1997 in tema di assenso *ex* art. 136 T.U.B. richiamata dal prof. Caratozzolo.

In particolare:

Con **delibera 13 giugno 2002** il Consiglio di Amministrazione di Banca di Roma approva l'assetto della *holding* (che si chiamerà Capitalia) e della (Nuova) Banca di Roma (come da estratto del relativo verbale: doc. 1 prodotto dalla difesa Arpe). Segnatamente, approva una serie di documenti che conformeranno la nuova struttura, fra cui:

- le "Linee guida per la gestione del Gruppo Capitalia";
- il "Regolamento di Capitalia";
- i "Poteri delegati di Capitalia";
- il "Modello organizzativo di Banca di Roma"

Con il **"Regolamento di Capitalia – giugno 2002"** (doc. 2 prodotto dalla difesa Arpe)**,** viene istituito un nuovo organo, chiamato "Comitato Crediti" (cfr. pag. 6; pag. 8).

Si tratta proprio di quel Comitato Crediti di Capitalia che in data 10 ottobre 2002 esprimerà il "parere favorevole", anche ai sensi dell'art. 136 T.U.B., ai fini della concessione del finanziamento.

Questo Comitato Crediti della Capogruppo Capitalia è forse la novità più importante che caratterizza il nuovo assetto.

Nel vecchio gruppo non esisteva un organo corrispondente, ed è logico che il nuovo Comitato Crediti di Capitalia debba essere dotato di autonomi poteri (alcuni dei quali vengono sottratti ad altri soggetti).

Ciò avviene in forza del documento denominato **"Poteri delegati di Capitalia – giugno 2002"** (doc. 4 prodotto dalla difesa Arpe).

In tale documento, si individua il Comitato Crediti come l'organo competente a deliberare i "**Pareri** richiesti dalle banche del Gruppo in applicazione dei principi di *Governance*" (pag. 5, punto 12, e successive TABELLE).

Altra regola fondamentale, che per così dire chiude il cerchio e chiarisce definitivamente i poteri del Comitato Crediti di Capitalia *ex* art. 136 TUB, è la seguente: "le banche partecipate sono (…) tenute ad acquisire – preventivamente alla decisione del proprio organo deliberante – il **parere** della Holding circa l'assunzione di rischi verso clientela (Italia ed Estero) qualora l'esposizione configuri una delle seguenti caratteristiche: *(omissis)* V) Operazioni che configurano l'applicazione della normativa di cui all'art. 136 del D. Lgs. n. 385/93" (così la Comunicazione in data 4 settembre 2002, Prot. n. 10 della Funzione Crediti di Capitalia, indirizzata ai Direttori Generali delle Banche Partecipate, fra cui Banca di Roma S.p.A.) (documento 5 prodotto dalla difesa Arpe).

Quindi, il Comitato Crediti di Capitalia non fornisce pareri al direttore generale di Capitalia, come sostiene il consulente Caratozzolo richiamando una superata delibera del 1997 di Banca di Roma; in tema di assenso *ex* art. 136 T.U.B., decide, e le decisioni vengono denominate "pareri" (su questa terminologia, si ritornerà più avanti).

5. Il "meccanismo" dell'art. 136 T.U.B. secondo le regole del gruppo Capitalia all'epoca della concessione del finanziamento in oggetto.

In forza dell'art. 136 T.U.B., e secondo le suddette regole di *governance* vigenti all'epoca della concessione del finanziamento in oggetto, il meccanismo doveva funzionare come segue.

La "banca partecipata", ossia Banca di Roma, per poter concedere il finanziamento a Parmalat, doveva per legge (136 T.U.B.) deliberare all'unanimità dei componenti del CdA (presenti), e con il voto favorevole di tutti i sindaci, in quanto Calisto Tanzi era uno degli amministratori della Banca. Inoltre, sempre in virtù dell'art. 136 TUB, poiché Banca di Roma faceva parte del gruppo Capitalia, occorreva anche il c.d. assenso della capogruppo.

L'art. 136 TUB non specifica quale sia l'organo della capogruppo deputato all'assenso: sul punto, le **Istruzioni di Vigilanza per le banche** emanate da Banca d'Italia ritengono che l'assenso *"possa essere deliberato anche da organi o amministratori delegati dal consiglio di amministrazione della capogruppo, con i criteri e le cautele dallo stesso stabilite"*.

Quindi, l'assenso della capogruppo deve essere espresso dal consiglio di amministrazione della capogruppo medesima, ovvero da amministratori o da organi delegati dal CdA.

Orbene, è ormai evidente:

A) che il C.d.A. della vecchia capogruppo Banca di Roma, con delibera 23 dicembre 1997, aveva delegato il potere di assenso al direttore generale della stessa Banca di Roma;

B) che con successiva delibera 13 giugno 2002 il Consiglio di Amministrazione di Banca di Roma, approvando l'assetto della nuova *holding* (Capitalia), ha delegato il potere di assenso della capogruppo al Comitato Crediti di Capitalia (e non al direttore generale).

Abbiamo appena visto, infatti, che Banca di Roma, in base alle nuove regole di governance, era *"tenuta ad acquisire – preventivamente alla decisione del proprio organo deliberante – il **parere** della Holding"* in caso di *"operazioni che configurano l'applicazione della normativa di cui all'art. 136 del D. Lgs. n. 385/93".*

Cosa che il 10 ottobre 2002 è puntualmente avvenuta: Banca di Roma ha deliberato il finanziamento previo il "parere" della *holding* Capitalia (secondo la terminologia adottata, per vero non tra le più felici): "parere" che, nel suo contenuto e nella sua valenza, equivale ed integra appieno quell'assenso della capogruppo richiesto dall'art. 136 T.U.B.

Del resto, è chiarissimo che i "pareri" di *governance ex* art. 136, per esplicita previsione delle normativa interna del gruppo Capitalia, sono destinati alla banca controllata, e non al direttore generale della capogruppo.

Ma anche la lettura del verbale del Comitato Crediti di Capitalia conferma che, esprimendo "parere favorevole anche ai fini dell'assenso", tale organo interloquisce sulla proposta della banca controllata (Banca di Roma), ed esprime il nulla-osta *ex* art. 136 TUB alla concessione del finanziamento.

6. Precisazioni terminologiche, in particolare sul termine "parere". I "pareri" ex art. 136 T.U.B. in rapporto al caso di specie: il quadro di insieme.

Né bisogna lasciarsi trarre in inganno dall'utilizzo del termine "parere". Nella terminologia adottata da Capitalia, infatti, quando un soggetto o un organo esprime parere favorevole *ex* art. 136 TUB non significa affatto che "sta dando un parere" ad altri in tema di art. 136.

All'opposto, esprimere parere favorevole *ex* art. 136 TUB significa prendere posizione nel senso di non ravvisare conflitto di interessi, ossia valutare come concedibile il fido mediante la più rigorosa procedura stabilita da tale norma, diretta a prevenire il conflitto di interessi tra banca o gruppo bancario ed amministratore della banca che beneficia del finanziamento stesso.

Ciò è evidente dalla lettura della dichiarazione con cui i sindaci di Banca di Roma (Bertini e Bertani), assenti alla seduta del CdA del 10 ottobre 2002 in cui è stato deliberato il finanziamento, in data 11 ottobre 2002 esprimono quello che l'art. 136 TUB definisce "voto favorevole" del componente dell'organo di controllo: ebbene, nella modulistica standard adottata da Banca di Roma, il voto favorevole del sindaco viene ancora una volta (proprio come nel caso del "parere" del Comitato Crediti di Capitalia) denominato "parere" favorevole: essendo pacifico che il sindaco non dà un "parere" a chicchessia, ma esprime direttamente la propria volontà.

E ancora: anche dal verbale del CdA di Banca di Roma 10 ottobre 2002 si evince che il membro del collegio sindacale presente "esprime parere favorevole" alla concessione del fido in oggetto.

In sintesi: il 10 ottobre 2002 ore 16 vi è la delibera di concessione del finanziamento di Banca di Roma assunta *ex* art. 136 all'unanimità da tutti i consiglieri di amministrazione partecipanti alla seduta, con il "parere favorevole" del sindaco presente; il giorno successivo intervengono i "pareri favorevoli" *ex* art. 136 dei due sindaci assenti; il "parere favorevole anche ai fini del 136" del Comitato Crediti di Capitalia, che deve precedere la delibera della controllata Banca di Roma, è effettivamente stato espresso in via preventiva, nella seduta del 10 ottobre 2002 ore 13,30.

A questo punto esistono tutti gli elementi per poter dar corso all'operazione, secondo le Istruzioni della Banca d'Italia.

7. Le conclusioni in tema di "assenso della capogruppo".

Per concludere in sintesi sul punto, è agevole constatare che, quando il Comitato Crediti di Capitalia, organo collegiale competente secondo il dettato delle regole di *governance*, si riunisce alle ore 13.30 del 10 ottobre 2002 e formula parere favorevole con riferimento al profilo concernente il conflitto d'interessi, esprime l'"assenso" della capogruppo così come richiesto dall'art. 136 TUB, integrando così anche la **preventiva** condizione richiesta secondo le regole di gruppo per le "Operazioni che configurano l'applicazione della normativa di cui all'art. 136 del D. Lgs. n. 385/93".

La comunicazione datata 10 ottobre a firma del dott. Arpe, trasmessa dal direttore generale di Capitalia a Banca di Roma – Supporto Organi Deliberanti, non è espressione di una deliberazione autonoma del direttore generale in quanto organo monocratico, poiché – come si è visto – al direttore generale un tale potere non era a quel momento attribuito.

Detta comunicazione altro non rappresenta se non il mezzo di comunicazione formale alla banca controllata dell'"assenso" della capogruppo.

Assenso che consiste e si esaurisce nel parere dell'organo collegiale: è pacifico infatti che la comunicazione del direttore generale non può affatto essere espressione di una successiva determinazione della volontà del direttore generale, al quale infatti le regole di *governance* vigenti all'epoca non attribuivano alcun autonomo potere sul punto.

La formulazione linguistica di detta comunicazione – peraltro *standard* – risente senz'altro della prassi che si era – peraltro correttamente – formata sulla base delle precedenti regole di *governance*, ormai non più vigenti e abrogate dalla nuova normativa approvata, come detto, dal consiglio di amministrazione in data 13 giugno 2002.

Come si è visto, solo fino al 13 giugno 2002 il direttore generale era l'organo monocratico competente al rilascio dell'assenso *ex* art. 136 TUB per le obbligazioni deliberate da altre società facenti parte del gruppo bancario o contratte da esponenti del gruppo, in forza della delega specificatamente attribuitagli dal consiglio di amministrazione della capogruppo in data 23 dicembre 1997 (documento pure prodotto dalla difesa Arpe *sub* 8).

Alla comunicazione datata 10 ottobre 2002, reliquato d'una prassi esecutiva di una regolamentazione previgente, ma ormai superata, non può essere attribuito alcun valore giuridico: men che meno quello di costituire l' "assenso" – atto deliberativo autonomo del direttore generale – della capogruppo ai sensi dell'art. 136 TUB.

8. Ulteriori obiezioni alla tesi secondo cui il direttore generale di Capitalia esprimerebbe l'assenso *ex* art. 136 T.U.B. previo parere del Comitato Crediti di Capitalia.

La tesi del prof. Caratozzolo (secondo cui il direttore generale di Capitalia esprimerebbe l'assenso ex art. 136 T.U.B. previo parere del Comitato Crediti di Capitalia) non può dunque trovare accoglimento.

Essa presta il fianco anche ad altre obiezioni, e viene smentita da specifiche norme adottate in Capitalia (che non esistevano prima dell'avvento di essa).

Un paio di esempi.

1. Ad avviso del prof. Caratozzolo, la delibera della Banca interessata (nel caso di specie, Banca di Roma) poteva intervenire prima che venisse manifestato l'assenso (trascrizioni ud. 11.5.11, pag. 71). Ora, è vero che l'art. 136 TUB non specifica quando debba intervenire l'assenso della capogruppo. Ma pare indubitabile che le regole che si è data Capitalia impongano il previo assenso della capogruppo, come si è ampiamente già visto: quindi, il 10.10.2002, Banca di Roma non avrebbe potuto deliberare se non ci fosse stato già l'assenso. E l'assenso c'era, essendo rappresentato dalla delibera del Comitato Crediti dello stesso giorno, ore 13,30.
2. Ad avviso del prof. Caratozzolo, il Comitato Crediti di Capitalia il 10.10.2002 si sarebbe limitato a esprimere un parere favorevole all'assenso del direttore generale. Ciò non solo è contraddetto da tutto quanto sin qui ricostruito, ma è anche espressamente smentito dal Regolamento di Capitalia – giugno 2002, pag. 8 (doc. già citato e prodotto dalla difesa Arpe), secondo cui il Comitato Crediti ha il compito di "Esprimere specifici pareri in merito alle decisioni di competenza dell'Amministratore Delegato, del Comitato Esecutivo e/o del Consiglio di Amministrazione": non invece in merito a decisioni del Direttore Generale. Ed è ovvio che sia così. Infatti, il Comitato Crediti è un

organo sovraordinato rispetto al Direttore Generale, per cui è assurdo che esprima "solo un parere obbligatorio ma non vincolante" (così il prof. Caratozzolo, ud. cit., pag. 72), in vista della decisione del Direttore Generale stesso. Si notino anche le "Modalità di funzionamento" del Comitato Crediti di Capitalia, pure specificate a pag. 8 del Regolamento di Capitalia – giugno 2002: il Comitato Crediti è presieduto dal Direttore generale, o in sua assenza, dal responsabile della Linea Politiche del Credito. (…) *Delibera* a maggioranza dei votanti, con il *parere* favorevole di almeno tre membri. In caso di parità prevale il voto di chi presiede il Comitato. In caso di voto contrario di chi presiede il Comitato, la proposta viene sottoposta al Comitato Esecutivo alla prima riunione". Quest'ultimo passaggio è pure illuminante: se il presidente del Comitato Crediti vota in senso contrario, non delibera più il Comitato Crediti ma l'organo sovraordinato, ossia il Comitato Esecutivo. Quindi, se il Presidente del Comitato Crediti nella riunione del 10.10.2002 avesse *votato contro* (ovvero, secondo la terminologia - non priva di qualche ambiguità - di Capitalia, avesse espresso *parere sfavorevole*) la delibera sull'assenso *ex* art. 136 TUB in relazione al finanziamento di cui è processo avrebbe dovuto essere adottata dal Comitato Esecutivo, ossia da un "ristretto" del Consiglio di Amministrazione di Capitalia. In pratica, si sarebbe ritornati all'Organo cui in via primaria – in mancanza di specifiche indicazioni di legge nel testo dell'art. 136 T.U.B. – spetta di decidere sull'assenso della capogruppo (v. Istruzioni della Banca d'Italia [6]; v. C.T. del PM prof. Ferrari; v. lo stesso prof. Caratozzolo). Il Direttore Generale, quindi, in base alle regole di Capitalia, non ha alcun potere di "sconfessare" il deliberato del Comitato Crediti. Al più, nel caso in cui concretamente presieda tale comitato, può votare contro e così spostare il livello decisione *in apicibus* (ma mai può decidere quale organo monocratico sull'assenso *ex* art. 136 T.U.B.).

Né possono essere trascurate le indicazioni promananti da Banca d'Italia.

[6] Tale complesso meccanismo soddisfa anche la precisa esigenza che i poteri di deliberare l'assenso vengano delegati dal CdA della capogruppo non *tout court*, bensì stabilendo sia i "criteri" che le "cautele" per l'esercizio del potere in oggetto: cfr. le già citate *Istruzioni di vigilanza per le Banche* di Banca d'Italia, laddove si afferma che *"in assenza di una puntuale prescrizione di legge sull'organo della capogruppo deputato all'assenso si ritiene che esso possa essere deliberato anche da organi o amministratori delegati dal consiglio di amministrazione della capogruppo con i criteri e le cautele dallo stesso stabilite*".

Nel verbale dell'Ispezione di Banca d'Italia svolta nei confronti di Capitalia dal 17/06/2002 al 12/06/2003 (documento n. 479 Produzione Capitalia – Altre produzioni) ben si sottolinea il tipo di riorganizzazione intervenuta a seguito della nascita di Capitalia. Nel paragrafo "Organizzazione Aziendale" (pag. 21 del documento da ultimo citato) si legge: *"In particolare, è necessario il parere preventivo della Capogruppo per gli affidamenti complessivi di importo superiore a € 50 milioni, per le operazioni di particolare complessità, per le operazioni che configurano l'applicazione della normativa di cui all'art. 136 T.U.B. La clientela large corporate è di dominio della Capogruppo che, con proprie strutture, riserva a sé il compito di promuovere e di sviluppare le relazioni con tale tipo di clientela; stabilito il rapporto, le singole operazioni creditizie sono assegnate alle partecipate, responsabili dell'attivazione del processo di affidamento. Con la delibera di accettazione, sempre preceduta dal parere preventivo della Capogruppo, il credito concesso entra a far parte degli impieghi della Banca"*.

Quindi, con l'intervento della delibera di accettazione (nel nostro caso con la delibera Banca di Roma) il credito concesso entra a far parte degli impieghi della banca. Ciò conferma che, nella vicenda in oggetto, il parere è intervenuto – come è necessario - prima della delibera di Banca di Roma, in quanto tale delibera perfeziona l'operazione di concessione del finanziamento.

E ancora, in tema di organizzazione della nuova Banca di Roma, la Banca d'Italia così si esprime (pag. 25 del documento citato):

"E' rimasta sostanzialmente invariata l'articolazione degli Organi collegiali: oltre al Consiglio di amministrazione, presieduto dal prof. Avv. Berardino Libonati che ha ricoperto analoga carica presso il Banco di Sicilia dal luglio 1994 al maggio 1997, sono presenti il Comitato esecutivo e il Comitato crediti. Nell' espletamento delle rispettive competenze deliberative, detti Organi sono destinatari dei pareri emessi dal Comitato crediti della Capogruppo sulla base dei meccanismi di governance prima illustrati."

Ebbene, il riferimento al solo Comitato Crediti della Capogruppo, quale organo deputato ad emettere pareri destinati agli Organi collegiali di Banca di Roma, esclude il conferimento di una delega in favore del Direttore Generale in ordine al rilascio degli assensi/pareri della Capogruppo.

9. Il verbale del C.d.A. di Capitalia in data 21 giugno 2006: la singolarità e l'erroneità dell'*excursus* in tema di organizzazione interna, in rapporto alla tematica del "136".

La tesi del prof. Caratozzolo, infondata, pretende di trovare conferma in un estratto di un verbale del C.d.A. di Capitalia in data 21.6.2006.

Si noti come:

- tale delibera intervenga – isolata - dopo circa quattro anni rispetto alla "nascita" di Capitalia e delle sue regole di *governance*;
- sia successiva non solo al deposito della memoria difensiva di Arpe al PM proprio sul tema del "136" (giugno 2005), ma anche all'avviso di chiusura indagini, con relativa *discovery* di tutto il fascicolo (26.1.2006);
- sia perlomeno anomalo, oltre che opinabile e talora addirittura errato nei contenuti, l'*excursus* in tema di organizzazione interna in rapporto alla tematica del 136.

In realtà, tale delibera di Capitalia del 2006 non fa che alimentare la confusione sul tema del "136", laddove richiama, impropriamente, la delibera del C.d.A. di Banca di Roma del 23.12.1997, superata dalle nuove regole di *governance* del gruppo, sulle quali ci si è ampiamente soffermati.

Basti pensare che nel "vecchio" gruppo non esisteva quel "parere di *governance*" *ex* art. 136 TUB del Comitato Crediti, in cui si identifica l'assenso della capogruppo ([7]).

[7] Tant'è che il teste Maestrini Fausto, in un primo momento sicuro che nell'ottobre 2002 il potere deliberativo dell'assenso spettasse al direttore generale della Capogruppo (in effetti così è stato sino al giugno 2002) ha iniziato giustamente a dubitare del suo convincimento, quando gli è stato mostrato il doc. 418 della base dati, ossia il verbale del Comitato Crediti di Capitalia del 10 ottobre 2002, recante il "vero" assenso, nel caso che ci occupa. Si rinvia alle trascrizioni dell'udienza 11.5.2011, p. 107 ss., teste Maestrini, che a un certo punto afferma: *RISPOSTA – Questo passaggio, a dir la verità mi sfugge, però mi sembra adesso di ricordare, leggendo questo paragrafo, che il comitato crediti potesse esprimere l'assenso in questi casi* " E, poco più avanti: RISPOSTA – *Mi scusi se insisto su questo punto, signor Presidente. A me sembra di ricordare che si andò in Consiglio di Amministrazione intorno al momento della nascita di Capitalia o subito dopo, forse nell'ottobre 2002, dando delle competenze specifiche al comitato crediti. E, vedendo com'è formulata questa, posso immaginare che il comitato crediti potesse esprimere... ".*Più avanti, il dubbio viene ribadito, in questi termini: (omissis) *"Assolutamente è vero quello che ho detto prima. Assolutamente. Però, leggendo questo paragrafo, mi sta venendo il dubbio che fossimo andati in Consiglio di Amministrazione per stabilire diverse competenze al comitato crediti. Non lo so perché*".

10. Ulteriori riscontri dibattimentali delle conclusioni in tema di art. 136 T.U.B. qui formulate.

A conferma di tali conclusioni in punto di art. 136 T.U.B., e dell'insussistenza di un qualsivoglia contributo rilevante ai sensi dell'art. 110 c.p. del dott. Arpe, si veda quanto spiegato in udienza dallo stesso C.T. del P.M., Prof. Ferrari, su domande del P.M. e del Presidente del Collegio:

Trascrizioni udienza 25.5.2010 (pag. 98 ss., e 102 ss.)

(…) "La capogruppo deve formulare il parere preventivo rispetto all'erogazione, all'approvazione". (…)

PUBBLICO MINISTERO (Dr. Picciotti)

DOMANDA – Solo una precisazione, professore, sempre sull'approvazione, così chiudiamo e archiviamo l'argomento. Interviene il parere di *governance* e dopo delibera all'unanimità il C.d.A. e il Collegio Sindacale della banca erogante, è corretto?

RISPOSTA – Sì, sì.

Si veda, a ulteriore conferma delle conclusioni qui sostenute in tema di assenso *ex* art. 136 TUB, quanto dichiarato dal teste dott. Marcello VILLA all'udienza del 23 marzo 2011, pag. 154 ss. delle trascrizioni (sottolineature aggiunte):

PRESIDENTE (Dr. Pantalone)

DOMANDA – Quando non era presente il direttore generale, dopo l'assunzione della delibera che cosa bisognava fare dopo che la delibera era stata assunta?

RISPOSTA – Non c'erano formalità. Lei probabilmente si riferisce ai casi in cui la proposta era oggetto anche di assenso ai sensi dell'Art. 136. Perché le pratiche ordinarie erano perfette, lo erano tutte, però non c'era nessun seguito di carattere formale. Su quelle invece che ricadevano nella previsione del 136 c'era una comunicazione che veniva emessa dalla capogruppo a valle del comitato crediti e che veniva sottoscritta, mi pare di ricordare, dal direttore generale e diretta alla banca partecipata.

(…)

DOMANDA – E questa comunicazione quale funzione ricopriva? Ci spieghi bene, se lei è a conoscenza di questo.

RISPOSTA – Guardi, era un atto che ai sensi dei regolamenti...Francamente adesso non ricordo il dettaglio delle normative e quant'altro, però sicuramente era un atto proprio del direttore generale. Ma era un atto che conseguiva necessariamente a un passaggio, a una delibera in comitato crediti. Nel merito mi sento di escludere, adesso è ovvio che, se vogliamo, va riverificato, però mi sento di escludere che ci fosse un valore aggiunto su questa dichiarazione, cioè non apportava nulla rispetto alla delibera del comitato crediti.

Ancora, sulla natura della comunicazione dell'assenso e sulle prassi seguite in Capitalia, si vedano le dichiarazioni rese in sede di esame dal coimputato, dott. Muto (ud. 26.10.2010, p. 116 e ss., e specialmente pag. 120):

PRESIDENTE

DOMANDA – Parliamo del caso concreto, perché noi ci dobbiamo occupare del caso concreto. In questo caso qui, attingiamo ai fatti, il dottor Arpe non prese parte a questa riunione. Noi sappiamo anche che il Consiglio di Amministrazione di Banca di Roma alle cinque, quindi poche ore dopo, assunse la sua delibera. Questi sono dati di fatto. L'assenso in questo caso fu comunicato al Consiglio di Amministrazione di Banca di Roma? Lei si ricorda come fu comunicato, con quali mezzi? Ci dica lei, se lo ricorda.

RISPOSTA – Chiuso il comitato crediti di Capitalia, che avviene prima del Consiglio di Amministrazione di Banca di Roma, essendo stata approvata quell'operazione dal comitato crediti, automaticamente aveva l'assenso del direttore generale. Perché tecnicamente l'approvazione in comitato crediti equivaleva assenso ai fini del 136. (…)

11. La missiva firmata da Arpe non poteva astrattamente incidere, né ha inciso in concreto, sulla erogazione del finanziamento già concesso con la delibera di Banca di Roma del 10 ottobre 2002.

La missiva del direttore generale Arpe datata 10 ottobre 2002 (doc. 164 base dati) **risulta pervenuta a Banca di Roma Area Crediti solo il successivo 21 ottobre** (come si desume dal timbro apposto sul documento), in epoca successiva non solo alla delibera, ma anche alla concreta erogazione del finanziamento in oggetto.

Tale dato documentale conferma la sostanziale irrilevanza della lettera di Arpe.

Resta da esaminare un punto, che in realtà sarebbe "assorbito" dalle osservazioni che precedono.

Si potrebbe obiettare (erroneamente) che una volta concesso il finanziamento con la delibera del CdA di Banca di Roma (10.10.2002, ore 16,30), previo assenso *ex* art. 136 TUB deliberato dal Comitato Crediti della capogruppo Capitalia (10.10.2002, ore 13,30), il fido non avrebbe potuto essere concretamente erogato, sino a che non fosse intervenuta la *comunicazione* dell'assenso, ossia la lettera di "rilascio" dell'assenso firmata dal Direttore Generale di Capitalia Arpe.

Tale obiezione è priva di fondamento.

Decisivi in proposito sono il disposto dell'art. 136 T.U.B. e le relative *Istruzioni di Vigilanza per le Banche*, emanate da Banca d'Italia, che così recitano, al Titolo II, Capitolo 3, "Obbligazioni degli esponenti bancari" (punto 2, 3° capoverso, in fine):

"Resta esclusa, sino a quando tale assenso [*l'assenso della capogruppo ai sensi dell'art. 136 T.U.B.*] non sia intervenuto, la possibilità di dare corso alle operazioni in parola, anche quando ne ricorrano gli altri presupposti".

Quindi, per quanto riguarda l'aspetto del "136", è evidente che si poteva dar corso all'operazione, ed erogare il finanziamento di 50 milioni di cui è processo. Infatti:

a) la delibera di Banca di Roma 10.10.2002, ore 16,30 era assolutamente valida ed efficace, a prescindere dal fatto che Arpe non avesse ancora firmato la comunicazione demandata al direttore generale;

b) la delibera di Banca di Roma era stata correttamente adottata previo assenso della capogruppo Capitalia, espresso con la deliberazione del Comitato Crediti in pari data, ore 13,30.

E' evidente dunque che la lettera di Arpe datata 10.10.2002 e firmata il 14.10.2002 è priva di qualsiasi incidenza sostanziale, e men che meno può rappresentare l'appiglio per ipotizzare un contributo di partecipazione rilevante dello stesso Arpe, *ex* art. 110 c.p.

Non rileva, dunque, se esistessero o meno altri elementi di fatto, o prassi, che potessero suggerire a Banca di Roma – prima di mettere a disposizione i fondi - di attendere ulteriori adempimenti, estranei però rispetto a quelli doverosi ai sensi delle norme di legge (art. 136 TUB), regolamentari (*Istruzioni* di Banca d'Italia) e delle regole di *governance* di Capitalia, correttamente interpretate.

Per mero tuziorismo, va dedicato qualche cenno alle dichiarazioni del teste della difesa Giordano, dott. Di Prima (ud. 6.4.2011), il quale ha riferito sulla procedura informatica c.d. FIDGAR (fidi e garanzie), in essere presso Banca di Roma.

Il dott. Di Prima ha dichiarato che la delibera di Banca di Roma del 10.10.2002, relativa alla concessione del finanziamento di cui è processo, è divenuta eseguibile, potendosi procedere all'erogazione della somma, solo il 15.10.2002, ore 16,16, ossia dal momento in cui la delibera stessa è stata inserita in via definitiva nel sistema informatico della Banca.

La domanda sorge spontanea: perché mai un finanziamento deliberato in tempi brevissimi diviene erogabile solo cinque giorni dopo?

Di certo possiamo escludere una spiegazione, che sarebbe addirittura risibile: e cioè che il dott. Di Prima stesse aspettando la lettera di Arpe firmata il 14 ottobre, e che dunque il finanziamento non si potesse erogare sino a che quella lettera non fosse stata sottoscritta.

Tale spiegazione sarebbe risibile, perché il 10 ottobre 2002 c'era già la delibera di concessione del finanziamento, che presuppone il previo assenso *ex* art. 136 TUB.

Quindi, la prassi che riferisce (pur tra molte confusioni e contraddizioni) il dott. Di Prima mal si presta a inquadrare il caso di specie.

Il teste, infatti, nel riferire la prassi (con riguardo in particolare alle procedure "aggravate" *ex* 136), non può che richiamare, ovviamente, ciò che accadeva di solito.

Ebbene, se anche si accede (ma sul punto residuano dubbi insormontabili) alla ricostruzione per cui Di Prima (ovvero il suo ufficio) riceveva un fax con il parere di *governance* del comitato crediti della capogruppo anche ai fini del "136", poi un fax del direttore generale della capogruppo di (comunicazione dell') assenso a Banca di Roma, e infine riceveva una telefonata dal segretario del CdA di Banca di Roma di conferma circa la regolare assunzione della delibera e del rispetto della procedura aggravata (unanimità di amministratori e sindaci), ciò non significa nulla con riguardo a quanto è oggetto del processo.

Contrariamente a quanto avveniva di solito, infatti, il 10 ottobre 2002 Banca di Roma ha deliberato previo assenso (correttamente) espresso dal Comitato Crediti di Capitalia, e senza attendere la formale comunicazione dell'assenso da parte del direttore generale della capogruppo.

Il difetto di tale comunicazione formale non inficia in alcun modo la delibera, tantomeno nella prospettiva del rispetto dell'art. 136 T.U.B., per le ragioni già espresse.

Quindi, se anche nel caso di specie vi fosse stata una telefonata del segretario del Consiglio di Amministrazione di Banca di Roma al dott. Di Prima, come da prassi, questa non avrebbe potuto che essere di conferma circa l'effettiva assunzione di una delibera regolare. A fronte di tale conferma, possibile sin dal 10 ottobre 2002, e magari anche (stando alla prassi riferita dallo stesso Di Prima) della ricezione, lo stesso giorno 10 ottobre 2002, del fax riproducente il "parere di *governance* anche ai fini dell'art. 136 TUB" del Comitato Crediti di Capitalia, è impossibile ritenere provato che il dott. Di Prima abbia atteso, prima di rendere operativo il fido nella procedura FIDGAR, di ricevere un ulteriore fax che "anticipasse" (?) la lettera a firma del direttore Generale di Capitalia, firmata il 14 ottobre e pervenuta (di questo vi è certezza) a Banca di Roma - Area Crediti solo il 21 ottobre 2002, ben oltre l'erogazione del finanziamento.

Inoltre, se effettivamente il finanziamento fosse stato così urgente – come in ipotesi di accusa – e se per l'erogazione si fosse attesa la lettera firmata dal direttore generale Arpe, sarebbe ragionevole pensare che non appena firmata, cioè il 14 ottobre, essa sarebbe stata immediatamente trasmessa o comunicata all'ufficio di Di Prima: mentre la procedura informatica viene chiusa solo il 15.10.2002, ore 16,16, a ulteriore riscontro della mancanza di qualsivoglia

prova che la concessione e la concreta erogazione del finanziamento siano state condizionate da un contributo del dott. Arpe.

Ma "a monte", si ripete, la rilettura delle dichiarazioni del dott. Di Prima evidenzia contraddizioni tali da inficiare in radice la ricostruzione di quella che era la prassi interna all'ufficio.

In un primo tempo, infatti, il dott. Di Prima ha riferito che il segretario del CdA di Banca di Roma gli telefonava per informarlo circa l'avvenuta assunzione della delibera e per rassicurarlo sul fatto che fosse tutto regolare (su domanda del Presidente del Collegio, v. trascrizioni, p. 101), ovvero che era il suo ufficio a telefonare per chiedere se le delibere fossero state assunte (p. 105).

Alle contraddizioni in cui è incorso il teste ha involontariamente contribuito lo stesso Pubblico Ministero, che ha iniziato il proprio controesame sottoponendo al teste Di Prima il documento 164 base dati, ossia la comunicazione a firma del Direttore Generale Arpe, e presentando tale documento come "l'assenso che il Comitato Crediti di Capitalia esprime con data apparente il 10 ottobre", così ingenerando nocive confusioni tra i due documenti.

In particolare, richiesto dal P.M. come mai la lettera firmata da Arpe (b.d. 164, ossia l'assenso, nell'ottica di accusa) recasse una stampigliatura di pervenuto in Banca di Roma Area Crediti (solo) il 21 ottobre 2002 (sicché prima di tale data non parrebbe giunta alcuna comunicazione) il teste ha risposto (p. 85, sottolineature e neretti aggiunti) evidenziando come la sostanza dell'assenso fosse rappresentata dal parere di *governance*, ossia della delibera del Comitato Crediti di Capitalia (e anche in altre risposte il teste ha sostenuto che proprio il parere di *governance* era oggetto di trasmissione al suo ufficio):

RISPOSTA – Se posso rispondere, chiaramente la memoria non è che possa aiutarmi più di tanto in questa situazione, ma questi adempimenti che avevano sempre carattere, tra virgolette, di urgenza venivano sempre anticipati con un fax. Questo probabilmente è il cartaceo che sarà arrivato il 21 ottobre, quindi con un timbro di apertura corriere di protocollo successivo. Tra l'altro quel "21" non sembra neanche stampato, ma questo è un particolare che francamente non saprei in altro modo interpretare. Era un aspetto, quello sulla presenza del **parere di governance**, come veniva definito da parte nostra, sempre ovviamente importante, quindi evidentemente era già stato anticipato via fax il 10 ottobre stesso.

Si noti appunto, nel passaggio sopra riportato, come il teste sembri proprio fare riferimento al "parere" del Comitato Crediti di Capitalia, e non alla lettera firmata dal Direttore Generale.

Altrove, come appare più logico, il teste ha invece più volte ribadito che di essere interessato alla delibera finale, e non ai passaggi procedurali precedenti (tra i quali rientra a pieno titolo anche il *previo* assenso *ex* art. 136 TUB) ([8]):

PRESIDENTE (Dr. Pantalone)

<<(…)io penso che l'ufficio del dottor Di Prima si occupasse soltanto dell'atto finale, non anche di tutti gli atti di natura consultiva o di altra natura che eventualmente precedessero l'atto finale. Penso, non lo so>>.

PRESIDENTE (Dr. Pantalone)

DOMANDA – Lei si occupava soltanto della delibera finale...

RISPOSTA – Soltanto della delibera finale, ovviamente.

DOMANDA – ...Oppure doveva essere informato anche di tutti i

pareri?

RISPOSTA – No, no, soltanto della delibera finale. (…)

(p.110)

Coerentemente rispetto al riferito interesse del suo ufficio solo per la delibera finale, il teste Di Prima ha inoltre chiarito che nel documento informatico della procedura FIDGAR vi è traccia unicamente della delibera del Consiglio di Amministrazione di Banca di Roma, ossia unicamente dell'atto finale (p. 116).

[8] Si è visto come tale assenso debba precedere la delibera di Banca di Roma; per cui, una volta intervenuta la delibera, da parte degli uffici della Banca si dovrebbe presupporre che l'assenso, così come i passaggi procedurali precedenti, siano già intervenuti; a meno di voler riconoscere agli addetti all'inserimento delle delibere nel sistema informatico poteri/doveri di controllo dell'*iter* che precede la decisione finale della Banca erogante (poteri e doveri che spettano al CdA deliberante e ai sindaci), di cui non vi è traccia nella normativa interna, né di Banca di Roma, né di Capitalia.
E in effetti, al 10.10.2002 tali passaggi erano completi, facendo difetto solo la formale comunicazione a BdR dell'intervenuto assenso. Tale mera irregolarità non aveva peraltro precluso l'adozione della delibera di concessione del fido, di certo valida ed efficace.

La conclusione, dunque, è una sola: nel momento in cui il finanziamento è deliberato dal CdA di Banca di Roma, previo assenso *ex* art. 136 TUB del Comitato Crediti di Capitalia, sono realizzati tutti gli estremi di legge, e in particolare tutte le condizioni richieste dal medesimo art. 136, perché il fido concesso possa essere anche concretamente erogato.

Questa conclusione è stata del resto ribadita più volte nel corso del dibattimento dallo stesso Lgt. Sgarangella. Si confrontino, ad esempio, le trascrizioni dell'udienza 13.10.2009, p. 19:

RISPOSTA – Sicuramente dai documenti che abbiamo esaminato non c'erano disguidi nell'erogazione del finanziamento, perché comunque tutte le procedure per l'erogazione erano formalmente terminate il giorno 10 ottob**re.**

Tale affermazione sconta solo un'imprecisione quanto alle procedure c.d. "aggravate" ai sensi dell'art. 136 TUB, poiché è vero che al 10.10.2002 esistevano già il parere favorevole di *governance* (=l'assenso) della Capogruppo Capitalia e la delibera unanime del Consiglio di Amministrazione di Banca di Roma, ma non vi erano ancora i pareri favorevoli dei due sindaci di Banca di Roma assenti alla riunione del CdA del 10 ottobre 2002, ore 16,30; questi ultimi pareri favorevoli risultano espressi solo il giorno successivo, ossia l'11 ottobre 2002.

12. Considerazioni conclusive.

In sintesi: l'assenso della capogruppo al finanziamento di 50 mln è stato dato dal Comitato Crediti della Capogruppo riunitosi il 10-10-2002 alle ore 13,30 (assente Arpe, impegnato altrove). Di tal che, la comunicazione a firma del Dott. Arpe datata 10-10-2002 e dal medesimo firmata il 14 (al suo rientro in ufficio) si riduce a mera presa d'atto e trasferimento alla controllata del deliberato dell'organo collegiale. Se quindi l'assenso si individua, correttamente, nella delibera assunta dal Comitato Crediti, esso è intervenuto prima e a prescindere dalla (mera) comunicazione firmata da Arpe.

Ed è dunque pacifico che il finanziamento potesse essere erogato, essendosi completata la procedura prescritta *ex* art. 136 TUB in data 11 ottobre 2002, con gli ultimi due pareri favorevoli del sindaci di Banca di Roma assenti alla riunione del C.d.A. del giorno precedente, in cui i presenti avevano deliberato all'unanimità.

Ciò salvi ulteriori adempimenti burocratici "a valle", come ad esempio l'inserimento della delibera di Banca di Roma nel sistema informatico della medesima banca.

Ma anche a voler opinare diversamente (in base però ad una lettura non corretta delle regole di *governance* di Capitalia), e cioè a dire che sia stato il Dott. Arpe a prestare l'assenso della capogruppo, non si può comunque giungere a risultato diverso.

Chiunque riscontri mediante assenso l'osservanza delle condizioni stabilite dall'art. 136 TUB non fornisce alcun contributo giuridicamente rilevante né al merito della decisione di concedere il finanziamento, né alla conseguente erogazione del finanziamento, limitandosi al contrario ad esercitare una verifica in forza di un potere-dovere ben delimitato.

Tale potere-dovere non può che essere finalizzato esclusivamente a verificare che non vi sia in concreto un conflitto di interessi tra la banca erogante (Banca di Roma), ovvero il gruppo bancario di cui la banca fa parte (Capitalia), e il consigliere di amministrazione di Banca di Roma (Tanzi) che è anche il *dominus* di Parmalat, beneficiaria del fido.

Tale potere-dovere non è comunque suscettibile di essere strumentalizzato e sviato per "bloccare" l'erogazione di un finanziamento deliberato, previa valutazione del merito di credito, dagli organi competenti, in assenza di vizi rilevanti e rilevabili *ex* art. 136 TUB (nel caso di specie assenti; e invero anche in ipotesi di accusa il finanziamento in oggetto non solleva affatto un problema di conflitto di interessi).

Per essere ancor più chiari, l'assenso può essere negato solo se si ravvisa in concreto un conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 136 TUB: a contrario, l'assenso deve essere dato qualora tale conflitto di interessi non sussista.

Il discorso non muta nell'ottica omissiva: il relativo potere-dovere di dare o negare l'assenso non ha nulla a che vedere con un obbligo *ex* art. 40 cpv. c.p. di impedire fatti di distrazione.

* * *

In forza delle sopra esposte considerazioni, oltre che di quelle svolte in sede di discussione orale, si insiste affinché Matteo Arpe venga assolto dai reati al medesimo ascritti, con la formula più ampia.

Con osservanza.

Parma, 5 ottobre 2011

(avv. Luisa Mazzola)

(avv. prof. Paolo Veneziani)

OBBLIGAZIONI DEGLI ESPONENTI AZIENDALI (ART. 136 T.U.B.)

Questa breve nota si prefigge una ricostruzione delle regole di *governance* di Capitalia in essere nel 2002 e una valutazione della loro adeguatezza ai fini del corretto adempimento delle prescrizioni dell'art. 136 del T.U.B. (Obbligazioni degli esponenti aziendali).

L'analisi parte dal dettato normativo e delle sue finalità per soffermarsi poi sull'organizzazione interna adottata da Capitalia per assicurare la conformità alle diposizioni dell'art. 136 T.U.B., con specifico riferimento al rilascio dell'assenso per le operazioni riguardanti società facenti parte del Gruppo bancario.

La norma. "Chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una banca non può contrarre obbligazioni …….con la banca che amministra, dirige o controlla, se non previa deliberazione dell'organo di amministrazione presa all'unanimità e col voto favorevole di tutti i componenti dell'organo di controllo……..
Le medesime disposizioni si applicano a chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo, presso una banca o società facenti parte di un gruppo bancario…….In tali casi l'obbligazione o l'atto sono deliberati, con le modalità previste dal comma 1…. e con l'assenso della capogruppo……"

Le finalità. La norma è volta a contenere gli effetti negativi delle operazioni con soggetti in conflitto di interessi. Si vuole evitare che un intermediario possa essere danneggiato da transazioni effettuate con controparti in grado di condizionare le decisioni del management.
Le Istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia chiariscono che la speciale procedura (deliberazione dell'organo di amministrazione presa all'unanimità, voto favorevole di tutti i componenti l'organo di controllo, assenso della capogruppo) consente di effettuare "le operazioni in potenziale conflitto di interessi, affidando agli organi sociali la valutazione del pericolo concreto dell'operazione".

Le regole di *governance* di Capitalia per la corretta applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 136 T.U.B..

Queste regole sono contenute nei seguenti documenti di regolamentazione interna: "Linee Guida per la gestione del Gruppo Capitalia, Regolamento di Capitalia, Poteri delegati", tutti datati giugno 2002.

"Le linee guida per la gestione del gruppo Capitalia" stabiliscono che "ogni singola società dovrà organizzarsi in modo da …..b) sottoporre alla preventiva valutazione consultiva dalla Linea[1] i fidi disciplinati dall'art. 136 del D.Lgs n. 385/93 .."

I "Poteri delegati" individuano nel "Comitato Crediti" l'organo deputato a rilasciare i pareri richiesti dalle banche del gruppo in applicazione dei principi di governance, tra i quali quello appena richiamato sulle operazioni di cui al 136 T.U.B..

Il **"Regolamento di Capitalia"** definisce i compiti e le modalità di funzionamento del Comitato Crediti. Tale Comitato - formato dal Direttore Generale, dal responsabile Linea Politiche del Credito e da altri responsabili coinvolti nella gestione del credito - è organo collegiale, che delibera a maggioranza dei votanti, ed è il garante della coerenza di indirizzo di politica creditizia tra la Holding, le banche commerciali e le altre società che gestiscono il rischio di credito all'interno del gruppo. Ne deriva che, oltre al rilascio dell'assenso, nei casi di maggior rilievo il Comitato effettua soprattutto una valutazione di coerenza dell'operazione proposta con gli orientamenti della capogruppo.

La trasmissione del parere alle banche partecipate richiedenti l'assenso di cui al 136 T.U.B..

Nella circostanza occorre fare riferimento alla prassi allora in vigore secondo la quale la trasmissione del parere/assenso deliberato dal Comitato Crediti è effettuata con lettera di formato standard a firma del Direttore Generale.

In conclusione, le regole di *governance* di Capitalia sono conformi al dettato dell'art. 136 T.U.B..In particolare,il rispetto delle disposizioni che fanno riferimento all'assenso della capogruppo è assicurato dall'obbligo posto a carico delle banche interessate di munirsi del preventivo parere della capogruppo stessa,

[1] Si tratta della Linea Politiche del Credito.

dall'individuazione del Comitato del Credito quale organo abilitato a rilasciare l'assenso, dalla procedura di trasmissione dell'assenso deliberato dal Comitato per mezzo di lettera standard a firma del Direttore generale.

Dott. Edoardo D'Andrea